# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA


**Anno 1896** — **Roma — Lunedì 18 Maggio** — **Numero 116**

| DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* |
|---|---|---|

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii. . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **125** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1896 saranno chiamati alle armi per istruzione, durante un periodo di 45 giorni, i militari di 2ª categoria, non ancora istruiti, di tutti i Distretti del Regno ed appartenenti a tutte le classi ascritte all'esercito permanente.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

*Il Numero* **126** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 agosto 1893 n. 449 sul riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1893 n. 671 che approva lo Statuto della Banca d'Italia;

Veduta la legge 22 luglio 1894 n. 339;

Veduta la legge 8 agosto 1895 n. 486;

Veduto l'allegato P all'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895 n. 486 col quale si approva il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Veduto il verbale dell'assemblea generale degli azionisti, tenuta il 26 febbraio 1896 in Roma, nella quale furono deliberate alcune modificazioni allo Statuto

della Banca d'Italia, approvato col R. decreto sovracitato;

Sentito il parere favorevole della Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia nella adunanza del 21 aprile 1896;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato lo Statuto della Banca d'Italia, Società Anonima, costituita a norma della legge 10 agosto 1893 n. 449, modificato in conformità dell'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1896.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

# STATUTO

## TITOLO I.
## Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia

Art. 1.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893 n. 449, è costituita in Società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme di legge.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha la direzione generale e l'amministrazione centrale in Roma.

Gli stabilimenti della Banca d'Italia sono distinti in sedi, succursali ed agenzie.

Sono sedi della Banca d'Italia gli stabilimenti di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La Banca avrà una succursale, in ogni capoluogo di provincia, in cui non abbia una sede, e nelle altre città ai termini dell'art. 1° della legge 10 agosto 1893 n. 449.

Il consiglio superiore della Banca delibera:

*a)* la istituzione o la soppressione delle sedi salva l'approvazione della assemblea generale e del Governo.

*b)* la apertura di succursali, la loro chiusura e la loro trasformazione in agenzie, salva l'approvazione del Governo per quelle attualmente esistenti in città che non sono capoluogo di provincia;

*c)* la apertura e la chiusura delle agenzie.

Art. 3.

Gli stabilimenti sono amministrati secondo le norme stabilite nel presente statuto.

Art. 4.

La durata della società è di anni venti, cominciando dal 1 gennaio 1894.

Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 270 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative da L. 900 ciascuna di cui L. 700 versate.

Gli eventuali successivi versamenti saranno chiamati dal consiglio superiore, quando occorrano per ottemperare alle disposizioni dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893 n. 449, modificate dalla convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con la legge dell'8 agosto 1895 n. 486, o quando il consiglio stesso lo reputi necessario.

I versamenti non potranno essere maggiori di lire cento ciascuno, nè avere luogo a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

Quando l'azionista non eseguisca il versamento, si procederà a norma del vigente codice di commercio.

Art. 6.

Le azioni sono nominative. Sono rilasciati a ciascun azionista certificati estratti da registri a matrice. I certificati sono firmati nelle sedi dal direttore, da un reggente e da un censore; nelle succursali dal direttore e da due censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio competente.

Art. 7.

I proprietari di azioni, sieno domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare od eleggere il loro domicilio in un Comune dello Stato dove esista uno stabilimento della Banca. Tale dichiarazione ed elezione di domicilio avrà effetto per tutte le relazioni con la Banca.

Art. 8.

Il trasferimento delle azioni viene eseguito per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca, sottoscritta dal proprietario. Tale dichiarazione deve essere autenticata da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, od anche da un pubblico notaio, e vidimata dal direttore.

Nei casi di successione il trasferimento ha luogo previo l'adempimento delle formalità volute dalle leggi.

Art. 9.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere inscritti sotto un solo nome o ditta a norma dell'articolo 170 del codice di commercio, comunque la loro proprietà sia divisa fra più persone.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Art. 10.

In caso di smarrimento o di distruzione di certificati d'azioni, l'azionista può chiedere duplicati che saranno rilasciati un mese dopo l'ultima pubblicazione del relativo avviso ripetuto tre volte, a spese dell'azionista, sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul foglio degli Annunzi giudiziari del luogo del suo domicilio dichiarato od eletto a termini dell'art. 7 del presente statuto, e in quello del luogo dove sono iscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

## TITOLO II.
## Operazioni della Banca

Art. 11.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto:

*a)* di cambiali e assegni bancari;

*b)* di buoni del tesoro;

*c)* di note di pegno emesse da Società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

*d)* di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni contro pegno dei titoli e valori secondo la legge;

3° Acquisto e vendita a contanti di tratte, di cambiali e di assegni sull'estero, secondo la legge;

4° Impiego di somme in rendita italiana od altri titoli emessi o garantiti dallo Stato nei limiti di legge;

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati, che per legge non debbano farsi altrimenti;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, per rimborsarle a vista o a termine, secondo la legge;

3° tenere impiegato non più del decimo del suo capitale in edifizi ad uso della direzione generale e degli stabilimenti;

4° riscuotere per conto di privati, di Società e di Enti morali titoli esigibili nel Regno, e, in generale, fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi.

Art. 12.

La Banca d'Italia, alle condizioni stabilite o da stabilirsi dal consiglio superiore, può eseguire operazioni e disimpegnare servizi ed incarichi per conto del tesoro dello Stato.

Art. 13.

La Banca d'Italia può assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte.

**Norme per le operazioni.**

Art. 14.

Le cambiali e gli assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollati, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere muniti di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi.

I buoni del tesoro, le cedole e le note di pegno, contemplati dalla legge, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

Art. 15.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha uno stabilimento possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente scelto dal consiglio superiore.

Art. 16.

Il consiglio superiore può ordinare che presso gli stabilimenti, ove lo creda opportuno, le commissioni di sconto regolino i fidi col sistema del *castelletto*.

Art. 17.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante ciascuno le condizioni dell'operazione e la durata, che non può superare i sei mesi.

Le anticipazioni contro pegno di titoli emessi o garantiti dallo Stato e di buoni del tesoro a lunga scadenza, possono essere consentite in ragione dei quattro quinti del valore dei titoli depositati, ragguagliato a non oltre il corso medio del giorno precedente a quello in cui è fatta l'anticipazione, purchè non ecceda in alcun caso il valore nominale.

Quelle contro pegno di titoli de' quali lo Stato garantisce il rimborso del capitale ed anche il solo interesse, di cartelle fondiarie e di titoli pagabili in valuta d'oro emessi o garantiti da Stati esteri, possono essere consentite in ragione di tre quarti, col limite e colle condizioni di valutazione suaccennate.

Quelle contro pegno di buoni del tesoro ordinari possono essere consentite per l'intero valore di essi.

Quelle contro pegno di buoni del tesoro a lunga scadenza possono essere consentite per più di sei mesi, fino a due anni, secondo la legge.

Le anticipazioni contro pegno di monete d'oro e d'argento nazionali ed estere, aventi corso legale nel Regno, e contro verghe d'oro, possono essere fatte per l'intero loro valore legale.

Quelle contro pegno di sete grezze o lavorate in organzini o in trame, e sopra verghe d'argento, possono essere consentite per non oltre i due terzi del loro valore; quelle contro pegno di fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti, dei depositi franchi e di ordini in derrate o in zolfi, per non più di due terzi del valore della merce che rappresentano; quelle contro pegno di certificati di deposito di spirito o di cognac, per non più della metà del valore dell'alcool o del cognac depositato.

Il valore delle merci di che nel precedente capoverso deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Art. 18.

I titoli nominativi depositati alla Banca sui quali si sono fatte anticipazioni, devono essere muniti di dichiarazione di cessione rilasciata nelle forme di legge.

Art. 19.

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive, a favore della Banca, l'obbligo del rimborso entro un termine non maggiore di sei mesi. Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca un deprezzamento del 10 % il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o diminuire proporzionalmente l'importo della anticipazione.

Art. 20.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o al verificarsi del deprezzamento, di cui all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca, per mezzo di usciere, gliene intimerà il pagamento. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza che occorra costituzione in mora od altra formalità, può far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Tale procedura non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca per conseguire il pagamento. La omissione di detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito. La vendita dei titoli esteri può esser fatta a mezzo dei corrispondenti esteri della Banca.

La Banca, col prodotto dell'eseguita vendita, si rimborsa dell'importare del suo credito in capitale ed accessori e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficenza il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti una eccedenza la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'articolo 1888 del codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Tali condizioni devono essere accettate dal debitore nell'atto o polizza di pegno.

Art. 21.

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano od eleggano domicilio in una delle città dove esista uno stabilimento della Banca.

Art. 22.

Sui depositi a custodia e sugli altri indicati nell'art. 11 del presente statuto la Banca percepisce un diritto da stabilirsi dal consiglio superiore in ragione del valore reale o dichiarato.

Art. 23.

Le operazioni di sconto e tutte le altre della Banca saranno fatte nella misura e con le norme e condizioni determinate dal consiglio superiore.

Nessuna operazione di sconto può essere fatta senza il voto delle apposite commissioni, salvo il caso previsto dall'alinea *b* dell'art. 45.

TITOLO III.

**Amministrazione della Banca**

Art. 24.

I poteri della società risiedono:

*a)* nelle assemblee generali degli azionisti di cui agli articoli 25 a 31;

*b)* nel consiglio superiore;

*c)* nella direzione generale;

*d)* nei consigli di reggenza, nei consiglieri di sconto degli stabilimenti e nei direttori dei medesimi.

Il controllo e la vigilanza sulle operazioni della Banca e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti si esercitano dai sindaci e dai censori secondo le disposizioni del presente statuto.

Le Agenzie dipendono da una sede o da una succursale.

## Assemblea generale degli azionisti

Art. 25.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti convocata dal consiglio superiore non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. È presieduta dal presidente o da uno dei vicepresidenti del consiglio superiore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene stabilito dal consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio, la nomina dei quattro membri del consiglio superiore da eleggersi dalla assemblea generale, secondo l'art. 35 del presente statuto, e la nomina dei sindaci.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al consiglio superiore entro il mese di gennaio con domanda sottoscritta da uno o più azionisti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più azioni cumulativamente le cui firme siano legalizzate da pubblico notaio o certificate dal direttore di uno stabilimento della Banca.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli azionisti con avviso inserito almeno 15 giorni prima dell'assemblea nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ripetuto altre due volte durante i 15 giorni.

Gli azionisti vengono pure avvertiti della data e dell'ordine del giorno della assemblea mediante circolare spedita, almeno otto giorni prima di quello della riunione, al domicilio da loro dichiarato od eletto giusta l'art. 7.

Art. 26.

Gli azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 20 azioni sino a 500 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea generale può farvisi rappresentare mediante mandato speciale.

Gli intervenuti in qualità d'azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non possono dare in alcun caso più di 50 voti.

Art. 27.

L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100 azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti o di azioni, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* due volte nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, per il resto si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 28.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la metà più uno dei voti dei presenti.

Il presidente, i vice-presidenti e gli altri membri del consiglio superiore non votano per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina dei sindaci e per le deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, però le azioni da essi possedute sono comprese nel computo per la validità della assemblea.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'assemblea.

La nomina dei consiglieri, di cui all'art. 35, e dei sindaci deve farsi a scrutinio segreto.

Art. 29.

Se nell'assemblea generale fossero presentate proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere discusse, ma possono essere prese in considerazione dall'assemblea per essere inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 30.

Oltre all'assemblea generale ordinaria possono essere convocate assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del consiglio superiore o per domanda dei sindaci o per domanda di azionisti che siano complessivamente possessori, da 3 mesi almeno, di 20,000 o più azioni.

Le firme degli azionisti devono essere legalizzate da pubblico notaro o certificate dai direttori degli stabilimenti.

Il consiglio superiore, entro trenta giorni dalla legale presentazione della domanda, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dagli azionisti.

Art. 31.

I verbali dell'assemblea generale sono compilati da pubblico notaio e devono essere firmati, entro otto giorni da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea, dal direttore generale e da due azionisti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 32.

Le assemblee generali degli azionisti presso le sedi sono convocate dal consiglio superiore nei modi e nelle forme stabilite negli art. 25 e 26 del presente statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei consigli di reggenza e dei censori delle sedi.

Sono convocate presso le singole sedi, per turno alfabetico, in modo che in ogni triennio abbia luogo una assemblea generale presso ciascheduna sede.

Sono valide quando intervengano personalmente o per rappresentanza almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente del rispettivo consiglio di reggenza.

L'ufficio di segretario spetta al segretario o al vice-segretario del consiglio di reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, l'assemblea surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

Art. 33.

Le nomine dei funzionari devono farsi per schede segrete.

S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

Quando nessuno consegua tale maggioranza si procede a vota-

zione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità, si ritiene eletto il più anziano di età.

Art. 34.

L'Adunanza, quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'art. 27 e colle identiche formalità.

### Consiglio superiore

Art. 35.

Il Consiglio Superiore viene eletto annualmente e si compone: dei membri eletti nel proprio seno dai consigli di reggenza in ragione di due per ciascuno di essi;

di quattro consiglieri eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria da scegliersi fra gli altri reggenti in carica.

Il direttore generale fa parte del consiglio superiore.

I componenti del consiglio superiore e i vice-direttori generali devono essere cittadini italiani.

I due vice-direttori generali hanno facoltà d'intervenire alle riunioni del consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quegli che, in caso di assenza del direttore generale, ha l'incarico di sostituirlo.

Art. 36.

Il consiglio superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vice-presidenti e di un segretario.

Il presidente, o almeno uno dei due vice-presidenti, deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di presidenza possono essere rieletti. Però il presidente dopo tre elezioni consecutive non può, per un anno, essere rinominato all'ufficio di presidente.

Art. 37.

Il consiglio superiore nomina e revoca il direttore generale e i due vice-direttori generali.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il consiglio, per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

La nomina del direttore generale e dei vice-direttori generali deve essere approvata dal Governo.

Art. 38.

Il consiglio si aduna in Roma. Le adunanze ordinarie si tengono una volta al mese per invito del presidente o del direttore generale; occorrendo possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del presidente o del direttore generale, o su domanda motivata di almeno cinque dei membri del consiglio stesso.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno dodici dei suoi componenti, compreso il direttore generale, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 39.

Al consiglio superiore compete l'amministrazione generale della Banca.

Esso delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge.

Delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento dei biglietti al portatore, in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Fissa l'interesse per le anticipazioni e stabilisce il saggio dello sconto sotto l'osservanza delle leggi; determina le condizioni per le operazioni della Banca.

Fissa le assegnazioni dei fondi agli stabilimenti per i rispettivi impieghi, e le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

Delibera i regolamenti del servizio e del personale.

Forma il ruolo del personale e fissa gli stipendi.

Stanzia le somme da assegnarsi annualmente per la cassa di previdenza del personale in conformità ai regolamenti.

Determina il numero dei reggenti, dei consiglieri di sconto e dei censori presso le sedi e le succursali.

Nomina o revoca, su proposta del direttore generale, il segretario generale e tutti gli impiegati della Banca, i consiglieri di sconto ed i censori delle succursali. La nomina dei censori delle succursali dovrà essere ratificata dai sindaci.

Stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

Esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite che presenta poi ai sindaci ed all'assemblea generale degli azionisti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione o il parere dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi agli azionisti.

Transige ed approva i contratti, i quali devono essere poi firmati, in nome della Banca, dal direttore generale, ovvero, per delegazione di lui, dall'uno o dall'altro dei due vice-direttori generali o dal segretario generale, o dai direttori delle sedi e delle succursali.

Delibera le cancellazioni e le restrizioni d'ipoteche inscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, fuori dei casi previsti dall'art. 45.

Delibera l'istituzione, la trasformazione, la soppressione degli stabilimenti, entro i limiti determinati dall'art. 2.

Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

Può delegare temporaneamente determinate facoltà ad uno o più dei suoi membri ed anche, su proposta del direttore generale, ad impiegati della Banca.

Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 40.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del consiglio superiore sono autenticati dal presidente e dal direttore generale o da coloro che ne fanno le veci.

### Sindaci e Censori

Art. 41.

I sindaci funzionano collegialmente e direttamente o per mezzo dei censori, esercitano il controllo dell'amministrazione della Banca relativamente alla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti della Banca.

I sindaci si tengono in relazione coi censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascun stabilimento, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio esterno ed interno.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del consiglio superiore per comunicare le loro osservazioni sull'andamento delle società, e quelle che avessero ricevuto dai censori degli stabilimenti sull'andamento dei medesimi.

Esercitano infine, o direttamente o a mezzo dei censori, tutte le funzioni demandate ai sindaci dall'art. 184 del codice di commercio.

I sindaci vengono rimunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale.

È in facoltà dell'assemblea generale di deliberare che il numero dei sindaci sia di tre o di cinque, oltre i due supplenti.

Art. 42.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari degli stabilimenti presso i quali vennero eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verificazione, la quale in ogni caso dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Propongono al direttore, e nelle sedi anche al consiglio di reggenza, tutti i provvedimenti che reputino utili al rispettivo stabilimento ed all'Istituto. Qualora le loro proposte non vengano accolte debbono informarne i sindaci, ed esigere che se ne faccia menzione nel registro dei verbali del consiglio superiore.

Art. 43.

Presso ciascun stabilimento è tenuto un libro apposito sul quale i censori notano le avvertenze sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare e ne riferiscono ai sindaci.

## Direzione generale

Art. 44.

La direzione generale è costituita da
un direttore generale,
due vice-direttori generali,
un segretario generale.

Art. 45.

Il direttore generale rappresenta la Banca in giudizio ed in faccia ai terzi. È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio superiore e dà le istruzioni necessarie per attuarle.

Interviene con voto deliberativo alle tornate del consiglio superiore e può assistere in persona o delegando un vice-direttore generale a quelle dei consigli di reggenza e delle commissioni di sconto degli stabilimenti.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti di legge.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili agli stabilimenti, salvo a riferirne al consiglio superiore nella prima sua adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca del segretario generale e di tutti gli impiegati della Banca, dei censori e dei consiglieri di sconto delle succursali.

Fa al consiglio superiore tutte le proposte che giudica utili alla società ed al retto andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni.

Ha la firma sociale.

Cura il contenzioso e consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche o con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la riduzione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Tanto nei casi contemplati dall'art. 30 che in quelli contemplati dal presente articolo ed in generale quando occorra, il direttore generale è autorizzato, colla presentazione di una sua domanda scritta, a chiedere ed ottenere dal conservatore delle ipoteche la cancellazione, la restrizione, le annotazioni ed i subingressi nelle ipoteche e nei pegni.

In generale fa tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al consiglio superiore.

Col concorso dell'ufficio di presidenza:

*a*) aderisce a transazioni, concordati giudiziali ed extra giudiziali relativamente a crediti non superiori alle L. 200 mila, compie tutti gli atti necessari per darvi esecuzione e ne dà comunicazione al consiglio superiore;

*b*) delibera le operazioni di sconto straordinario proposte dagli stabilimenti e ne dà comunicazione al consiglio superiore;

*c*) sopraintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

*d*) compila l'ordine del giorno per le adunanze del consiglio superiore.

Art. 46.

Il direttore generale e i due vice-direttori generali formano un collegio di direzione. I due vice-direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni; studiano con il medesimo gli affari di maggiore importanza per le relative deliberazioni da proporre al consiglio superiore.

Essi esercitano le funzioni a loro attribuite dal presente statuto, dal consiglio superiore e dal direttore generale, compresa la firma della corrispondenza e la girata degli effetti, ed ogni altro atto amministrativo.

Art. 47.

Nei casi di assenza o d'impedimento, il direttore generale è sostituito dal più anziano per nomina, o sussidiariamente per età, dai vice-direttori generali, o da quello meno anziano se anche il primo fosse assente od impedito.

Art. 48.

Al segretario generale è più specialmente affidata la vigilanza sugli uffici della direzione generale e sopra tutto il personale della Banca.

Può essergli affidata dal direttore generale con l'approvazione del consiglio superiore, la firma per gli affari d'interna amministrazione insieme con quella del capo dell'ufficio a cui ciascuna materia compete.

## Amministrazione delle sedi

Art. 49.

Presso ciascuna sede vi è un consiglio di reggenza composto di non meno di otto e non più di dodici reggenti, e di non più di quattro censori, e del direttore della sede.

I reggenti e i censori sono nominati dalle assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni consiglio nomina annualmente nel suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario e un vice-segretario i quali possono essere rieletti.

Però il presidente, dopo tre elezioni consecutive, non può per un anno essere nominato al medesimo ufficio.

Art. 50.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra assemblea degli azionisti presso alcuna delle sedi il numero dei reggenti fosse ridotto a cinque, dove sono più di dieci, o a sette, dove sono più, e il numero dei censori fosse ridotto a due, sarà dal consiglio superiore per i reggenti, dai sindaci per i censori, provveduto a surrogare i mancanti. I nuovi nominati dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 51.

I parenti fino al terzo grado e gli affini in primo grado, i soci solidali della stessa casa di commercio non possono far parte simultaneamente dello stesso consiglio.

Art. 52.

Non possono far parte del consiglio coloro che appartengono all'amministrazione di un altro istituto di emissione, nè i direttori nè gli amministratori delegati di altri istituti di credito.

Art. 53.

Il consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica.

I censori possono intervenire alle sedute del consiglio di reggenza con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I reggenti e il direttore hanno voto deliberativo.

Art. 54.

Ogni consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della propria sede.

Invigila perchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni del consiglio superiore e della direzione generale.

Nomina i due reggenti chiamati a far parte del consiglio superiore.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei consiglieri di sconto.

Sottopone per mezzo del direttore generale al consiglio superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria sede, e ne propone l'accettazione o il rigetto al direttore generale.

Per mezzo dei membri da esso eletti propone al consiglio superiore i provvedimenti che crede utili alla sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle casse stesse.

Art. 55.

Presso ciascuna sede sono non meno di 8 e non più di 15 consiglieri di sconto nominati dal consiglio di reggenza sopra una lista doppia approvata dal direttore generale e presentata dal direttore della sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 56.

Due reggenti, il direttore e un consigliere di sconto compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione e sul rigetto delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di tre almeno dei componenti la detta commissione.

Nessuna cambiale può essere ammessa sulla quale figuri la firma di alcuno dei direttori o impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di reggenti o di consiglieri di sconto, o di loro ditte, o di società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

## Succursali

Art. 57.

Le succursali hanno un direttore, dei censori e dei consiglieri di sconto.

I censori non sono più di quattro.

I consiglieri di sconto non meno di quattro e non più di otto.

I censori e i consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, nel primo anno la rinnovazione ha luogo pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

Art. 58.

Due consiglieri di sconto che prestano servizio a turno e il direttore che la presiede formano la commissione di sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un consigliere e del direttore.

Per le cambiali portanti le firme di direttori o di impiegati della Banca o di consiglieri di sconto valgono le disposizioni dei capoversi 3 e 4 dell'art. 56.

Art. 59.

I consiglieri di sconto sotto la presidenza del direttore si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali col concorso almeno di due censori.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al direttore generale le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei censori il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle casse. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle casse stesse.

## Direttori

Art. 60.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascun stabilimento della Banca è esercitata da un direttore in nome del consiglio superiore, sotto la sorveglianza della direzione generale, e nelle sedi anche del rispettivo consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano il rispettivo stabilimento in faccia ai terzi.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza e le girate. Sotto la propria responsabilità, e avutone il consenso dal direttore generale, possono delegare al cassiere o ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Distribuiscono le somme poste a disposizione del rispettivo stabilimento nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

I direttori di sede intervengono inoltre alle tornate del rispettivo consiglio di reggenza con voto deliberativo.

Art. 61.

Nelle sedi, avvenendo improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore, provvede alla surrogazione provvisoria il presidente del consiglio di reggenza assumendo esso stesso la direzione o delegando un altro reggente; egli ne riferisce tosto al direttore generale pei provvedimenti opportuni.

Avvenendo ugual caso nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei consiglieri di sconto presenti, che ne riferisce immediatamente al direttore generale affinchè provveda.

## Agenzie

Art. 62.

Le agenzie sono affidate ad un agente nominato dal consiglio superiore su proposta del direttore generale.

Gli incarichi e le modalità per l'amministrazione delle agenzie sono stabiliti dal consiglio superiore su proposta del direttore generale.

Esse dipendono direttamente da una sede o da una succursale designata dal consiglio superiore.

## TITOLO IV.

## Bilancio, utili, spese e perdite, massa di rispetto

Art. 63.

Ogni anno dev'essere fatto il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della società in conformità dell'art. 176 del codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore e simili, le somme da erogarsi a scopo di beneficenza, le tasse e gli accantonamenti prescritti dalla convenzione 30 ottobre 1894 approvata con legge 8 agosto 1895 n. 486.

Alle dette spese e alle tasse devono aggiungersi anche le rate d'ammortamento delle spese che il consiglio superiore giudicasse

ripartibili o in tutta la durata della società o in più esercizi, e detrarsi le une e le altre dagli utili lordi prima di accertare l'ammontare degli utili netti disponibili.

Per le immobilizzazioni e per le sofferenze si devono osservare le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894 sopraccennata e le disposizioni delle leggi speciali sugli istituti di emissione nella parte relativa alla Banca d'Italia.

Art. 64.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto se, dopo compiuta, venga diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata nel modo stesso.

Gli utili netti residuali conseguiti secondo il bilancio approvato, sono distribuiti fra gli azionisti, tenuta presente la disposizione dell'art. 5 della convenzione 30 ottobre 1894.

Ove gli utili da distribuirsi superino il cinque per cento sul capitale versato, viene fatta sull'eccedenza un'altra assegnazione del 20 % a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenuta di cui sopra e tutti gli utili netti dell'annata possono essere distribuiti agli azionisti, salve le rammentate disposizioni della convenzione del 30 ottobre 1894.

È però sempre in facoltà dell'assemblea generale, su proposta del consiglio superiore, di formare ancora con parte di detti utili una riserva straordinaria.

Art. 65.

La massa di rispetto è costituita:

1° dal fondo di riserva o massa di rispetto provenienti dalla Banca nazionale nel regno, dalla Banca nazionale toscana e dalla Banca toscana di credito, salvo per quest'ultima il disposto della convenzione 18 gennaio 1893;

2° dal prelevamento sugli utili di cui all'articolo precedente.

Le somme che, di mano in mano, si rendono disponibili nella massa di rispetto ordinaria sono impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Possono essere costituite riserve straordinarie per determinate operazioni e per determinati scopi.

Art. 66.

Sulla scorta del conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che deve essere presentato ai sindaci insieme col bilancio annuale non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno, il consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera il dividendo da distribuirsi agli azionisti, il quale però non viene pagato se non dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea generale.

Art. 67.

Nel mese di luglio di ogni anno il direttore generale deve presentare al consiglio superiore il conto delle spese e perdite e dei profitti del primo semestre. Sulle risultanze di questo conto e tenuti presenti gli obblighi assunti dalla Banca colla citata convenzione 30 ottobre 1894, il consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

## TITOLO V.
## Disposizioni generali

Art. 68.

Il direttore generale, i vice-direttori generali, il segretario generale, i direttori degli stabilimenti e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altro istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualunque società, nè interessarsi in società in nome collettivo.

Art. 69.

I reggenti delle sedi, i censori, i consiglieri di sconto, devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nella provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

Art. 70.

Tutti i funzionari e gl'impiegati della Banca sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda i rapporti della Banca con i terzi, e la Banca stessa.

Art. 71.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il cui valore è fissato dall'assemblea generale.

Art. 72.

Devono avere la libera proprietà e tenere iscritte a loro nome:

| | | |
|---|---|---|
| i membri del consiglio superiore | 60 | azioni della Banca |
| il direttore generale . . . . | 60 | » » |
| i vice-direttori generali . . . | 50 | » » |
| il segretario generale . . . . | 30 | » » |
| i reggenti delle sedi . . . . | 40 | » » |
| i censori da . . . . . | 10 a 20 | » » |
| i consiglieri di sconto da . | 5 a 10 | » » |
| i direttori delle sedi . . . . | 40 | » » |
| i direttori delle succursali da | 10 a 20 | » » |

Art. 73.

Le azioni della Banca che i funzionari devono, a termini dell'articolo precedente, possedere in garanzia della rispettiva carica, rimangono vincolate ed inalienabili per tutta la durata delle rispettive funzioni. Per quelle dei membri del consiglio superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca, che ne rilascia ai titolari ricevute di deposito.

Art. 74.

Le azioni giudiziarie sono esercitate dal direttore generale o da chi ne fa le veci. I direttori degli stabilimenti si intendono sempre delegati dal direttore generale per gli affari che riguardano il rispettivo stabilimento.

Art. 75.

I contratti e qualunque atto legale sono stipulati dal direttore generale, ovvero dai direttori degli stabilimenti cui riguardino, conforme a deliberazione del consiglio superiore, salvo quanto è disposto nell'art. 45, e ad autorizzazione del direttore generale.

Art. 76.

I trasferimenti di titoli del debito pubblico od altri, inscritti al nome della Banca, vengono firmati dal direttore generale il quale ha facoltà di delegare uno dei vice-direttori generali; la delegazione deve essere notificata alla direzione generale del debito pubblico.

Il trasferimento di altri titoli dati a maggior garanzia di operazioni o per cauzione di cariche, può essere firmato dal direttore del rispettivo stabilimento, conforme au autorizzazione del direttore generale.

Art. 77.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati nell'art. 151 del vigente codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 78.

Nel caso di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altre società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazioni dello statuto, salva, ove occorra, la osservanza delle disposizioni delle leggi speciali e l'approvazione governativa, l'assemblea generale viene convocata e costituita in conformità degli articoli 25, 26, 30 dello statuto presente. Ma per deliberare validamente sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e il voto

favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni sono valide, quando intervengano tanti soci che rappresentino il quarto del capitale sociale, e vi sia il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Art. 79.

Nel caso di emissione di nuove azioni, esse saranno offerte a preferenza agli azionisti e ripartite pro rata fra i medesimi.

**Disposizioni transitorie**

Art. 80.

Dopo l'approvazione del presente statuto, i consigli di reggenza procederanno immediatamente alla nomina dei due membri del consiglio superiore, e sarà quindi convocata un'assemblea generale straordinaria a Roma per la nomina dei quattro membri da scegliersi fra i reggenti delle sedi.

Art. 81.

Il consiglio superiore attuale rimane in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio superiore.

Art. 82.

Il consiglio superiore formerà entro l'anno 1896 il regolamento interno della Banca d'Italia.

Intanto si osserveranno le norme attualmente in vigore in quanto siano conciliabili col presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro*
G. COLOMBO.

---

*La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti sotto il numero a caduno preposto ed emanati:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **CLXI.** (Dato a Roma il 19 aprile 1896), che trasforma il Monte frumentario di Papasidero (Cosenza) in una Cassa di prestanze agrarie e ne approva lo Statuto organico, in data 26 agosto 1895, composto di numero 14 articoli.

» **CLXII.** (Dato a Roma il 23 aprile 1896), che erige in Corpo morale il lascito Viale in Vaglierano d'Asti (Alessandria) e lo concentra in quella Congregazione di carità.

» **CLXIII.** (Dato a Roma il 26 aprile 1896), che trasforma il Monte frumentario di Canzano (Teramo) in una Cassa di prestanze agrarie e ne approva lo Statuto organico, in data 30 agosto 1895, composto di 20 articoli.

» **CLXIV.** (Dato a Roma il 26 aprile 1896), che trasforma il Monte frumentario di Montegranaro (Ascoli Piceno) in una Cassa di prestanze agrarie ed approva lo Statuto organico di questa, in data del 15 novembre 1894, composto di numero 8 articoli.

» **CLXV.** (Dato a Roma il 26 aprile 1896), che trasforma il Monte frumentario di Castelbellino (Ancona) in una Cassa di prestanze agrarie ed approva il relativo Statuto organico, in data del 25 gennaio 1896, composto di numero 12 articoli.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

» **CLXVI.** (Dato a Roma il 30 aprile) col quale è data facoltà al Comune di Parma di mantenere, nell'anno 1896, la tassa di famiglia col limite massimo eccezionale di L. 260 (lire duecentosessanta).

N. **CLXVII.** (Dato a Roma il 30 aprile 1896) che dà facoltà al Comune di Sassetta di applicare, nel 1896, la tassa di famiglia col massimo straordinario di lire centotrenta (L. 130).

---

MINISTERO DELL'INTERNO

# BOLLETTINO SETTIMANALE N. 20

**delle malattie epizootiche contagiose del Regno d'Italia fino al dì 16 maggio 1896 (1)**

### Regione I. — Piemonte.

*Novara* — Carbonchio essenziale: 1 bovino morto a Tronzano.
Tifo petecchiale dei suini: parecchi casi a Novara, Vespolate, Suno, Cascine S. Giacomo, Livorno Piemonte.

### Regione II. — Lombardia.

*Pavia* — Tifo petecchiale dei suini: 9 a Confienza e Cassolo Nuovo.
Carbonchio essenziale: 1 bovino morto a Montecalvo.

*Milano* — Affezione morvofarcinosa: 1 a Monza.
Tifo petecchiale dei suini: 2 a Melegnano e Lacchiarella.

*Bergamo* — Id.: 3 a Romano con 2 morti.
Carbonchio essenziale: 2 bovini morti a Treviglio e Caravaggio.

*Brescia* — Carbonchio: 1 bovino morto a Brescia.

*Cremona* — Carbonchio sintomatico: 1 bovino morto a Cremona.
Affezione morvofarcinosa: 2 a Crema.
Tifo petecchiale dei suini: 9 a Casalmaggiore, Cremona e Salvirola Cremasca.

*Mantova* — Id.: 8 a Casalromano, Curtatone e Sermide.
Carbonchio essenziale: 1 bovino morto a Suzzara.

### Regione III. — Veneto.

*Verona* — Tifo petecchiale dei suini: 9 letali a Verona e S. Bonifacio.

*Rovigo* — Id.: 4 letali ad Adria,

### Regione V. — Emilia.

*Piacenza* — Tifo petecchiale dei suini: 3 a Rivergaro.

*Reggio* — Id.: domina più o meno epizooticamente in 11 comuni.
Carbonchio essenziale: 3 bovini morti a Carpineti, Guastalla e Sant'Ilario.

*Modena* — Id.: 1 bovino morto a Mirandola.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino morto a San Felice.
Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Modena e Medolla.

### Regione VI. — Marche ed Umbria.

*Macerata* — Tifo petecchiale dei suini: 1 a Morrovalle.
Carbonchio essenziale: 1 a Muccia.

### Regione VII. — Toscana.

*Lucca* — Carbonchio: 1 bovino morto a Capannori.

*Livorno* — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Livorno.

*Firenze* — Carbonchio: 1 bovino a S. Miniato.

### Regione VIII. — Lazio.

*Roma* — Scabbie degli ovini: 2 mandre di 300 capi a Serrone.
Affezione morvofarcinosa: 2 a Roma (abbattuti).

### Regione IX — Meridionale Adriatica.

*Lecce* — Affezione morvofarcinosa: 1 a Mosagne (abbattuto).

### Regione X. — Meridionale Mediterranea.

*Benevento* — Scabbie degli ovini: 7 a Pescolamazza.

*Salerno* — Carbonchio: 1 a Positano.

*Potenza* — Id.: 30 suini a Craco.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

*Il Direttore della Sanità Pubblica*
L. PAGLIANI.

---

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, s' intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

*Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del*

**(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,**

| Numero d'ordine | MERCATI | FRUMENTO DA PANE (per quintale) | | RISO (per quintale) | | GRANTURCO (per quintale) | | AVENA (per quintale) | | VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro) | | OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. |
| | | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. |
| | **REGIONE I. —** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cuneo | 24 25 | 23 .. | 40 25 | 35 25 | 15 50 | 14 40 | 19 .. | 18 25 | 34 .. | 30 .. | 170 .. | 150 .. |
| 2 | Carmagnola *(Torino)* | 24 71 | 23 56 | 37 22 | 36 11 | 16 47 | 15 29 | 19 .. | 17 - | 36 .. | 30 .. | 170 .. | 150 .. |
| 3 | Chivasso *(Torino)* | 25 .. | 23 95 | 34 10 | 30 65 | 17 17 | 15 67 | 17 - | 16 15 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 4 | Alessandria | 24 50 | .. .. | .. .. | .. - | 15 50 | .. - | 16 .. | .. .. | 34 .. | 27 .. | 170 .. | 150 .. |
| 5 | Vercelli *(Novara)* | .. .. | .. .. | 29 .. | .. .. | 16 .. | .. .. | .. .. | .. .. | 32 70 | .. .. | .. .. | .. .. |
| | **REGIONE II. —** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pavia | 25 25 | 24 50 | 32 .. | 27 50 | 14 50 | 13 50 | 15 50 | 15 10 | 36 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 7 | Milano | 21 75 | 24 35 | 35 92 | 32 32 | 18 75 | 16 25 | 14 75 | .. .. | 40 50 | 22 .. | 165 - | 148 .. |
| 8 | Como | 25 .. | 24 50 | .. .. | .. .. | 15 50 | 14 75 | 17 50 | 16 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 9 | Tirano *(Sondrio)* | 24 .. | 22 .. | 41 .. | 38 .. | 20 .. | 19 .. | 20 .. | 19 50 | 40 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 10 | Bergamo | 23 60 | 23 50 | 38 75 | 26 20 | 15 75 | 13 25 | 17 20 | 16 .. | 36 50 | 26 - | 160 20 | 120 10 |
| 11 | Brescia | 25 33 | 24 .. | 35 80 | 30 80 | 16 30 | 14 35 | 17 .. | 16 .. | 41 .. | 30 .. | 145 .. | 120 .. |
| 12 | Cremona | 24 .. | 23 30 | 35 .. | 32 50 | 14 05 | 13 55 | 15 .. | 14 50 | 37 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 13 | Mantova | 23 75 | 22 75 | 35 50 | 31 50 | 15 75 | 14 75 | 15 50 | 14 75 | 22 50 | 15 50 | 160 .. | 130 .. |
| | **REGIONE III. —** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Verona | 24 .. | 22 50 | 36 25 | 30 50 | 17 12 | 16 25 | 15 25 | 14 17 | 50 10 | 29 30 | 117 80 | 92 13 |
| 15 | Vicenza | 23 83 | 23 42 | 40 .. | 38 .. | 19 - | 18 .. | 16 50 | 15 50 | 33 50 | 28 50 | .. .. | .. .. |
| 16 | Belluno | 23 50 | 23 .. | 40 .. | 34 .. | 17 .. | 16 .. | 16 50 | .. .. | 38 .. | 27 .. | 140 - | 100 .. |
| 17 | Udine | .. .. | .. .. | 42 92 | 33 86 | 16 78 | 14 97 | .. .. | - .. | 35 75 | 28 80 | 134 42 | 100 93 |
| 18 | Conegliano *(Treviso)* | .. .. | .. .. | 43 .. | 38 .. | 16 84 | 16 22 | 17 .. | .. .. | 40 .. | 34 .. | 132 .. | 114 .. |
| 19 | Treviso | 23 40 | 23 15 | 39 .. | 38 50 | 15 10 | 14 85 | 14 85 | 14 65 | 29 .. | 25 .. | .. .. | .. .. |
| 20 | Dolo *(Venezia)* | 23 50 | 22 50 | 36 .. | 28 .. | 17 .. | 14 .. | 15 25 | 14 75 | 35 .. | 23 .. | .. .. | .. .. |
| 21 | Noale *(Venezia)* | 23 .. | 22 50 | 38 .. | 34 .. | 16 .. | 14 50 | 15 50 | 15 .. | 31 .. | 27 .. | 110 .. | 100 .. |
| 22 | Padova | 23 75 | 22 92 | 37 - | 28 50 | 16 .. | 14 50 | 14 .. | .. .. | 36 .. | 28 .. | 130 .. | 90 .. |
| 23 | Rovigo | 24 25 | 23 75 | 35 .. | 32 - | 16 50 | 15 50 | 14 .. | .. .. | 50 .. | 25 .. | 140 .. | 125 .. |
| | **REGIONE IV. —** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Porto Maurizio | .. .. | .. - | 45 .. | 40 .. | 17 .. | 16 .. | .. .. | - .. | 34 .. | 27 .. | 117 .. | 103 .. |
| 25 | Genova | 25 19 | .. .. | 37 35 | 31 50 | 16 49 | 11 19 | 14 92 | 14 43 | 33 50 | 27 50 | 111 .. | .. .. |
| | **REGIONE V. —** | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Piacenza | 23 86 | 23 61 | .. .. | .. .. | 14 76 | 13 76 | 16 .. | 15 50 | 35 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 27 | Parma | 25 25 | 24 75 | 36 50 | 31 50 | 15 50 | 15 .. | 16 06 | 15 62 | 32 50 | 22 50 | 190 .. | 140 .. |
| 28 | Reggio nell'Emilia | 25 .. | 24 - | 45 .. | 42 .. | 16 50 | 15 .. | 17 .. | 16 .. | 34 .. | 24 .. | 220 .. | 180 .. |
| 29 | Modena | 24 88 | 23 75 | 45 50 | 41 50 | 16 25 | 12 .. | 16 25 | 16 .. | 23 50 | 20 50 | 142 50 | 117 50 |
| 30 | Ferrara | 24 87 | 24 25 | 45 50 | 38 50 | 14 37 | .. .. | 14 37 | - .. | 30 50 | 13 50 | 145 .. | 115 .. |
| 31 | Bologna | 25 50 | 21 50 | 42 50 | 40 .. | 15 25 | .. .. | 17 .. | 15 75 | 32 50 | 27 50 | 162 50 | 142 50 |
| 32 | Ravenna | 25 .. | 24 75 | 47 .. | 37 .. | 13 75 | 13 50 | 16 50 | 14 .. | 50 .. | 35 .. | 160 .. | 155 .. |
| 33 | Forlì | 25 50 | 21 80 | 48 .. | 42 .. | 15 .. | 14 50 | 17 - | 14 .. | 60 .. | 30 .. | 150 .. | 125 .. |
| | **REGIONE VI. —** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Pesaro | 23 87 | .. .. | .. .. | .. .. | 13 .. | .. .. | 17 - | .. .. | 32 48 | 24 98 | 116 .. | 101 .. |
| 35 | Jesi | 24 .. | .. .. | 51 .. | 39 .. | 14 50 | .. .. | .. .. | - .. | 37 .. | 31 .. | 106 .. | 100 .. |
| 36 | Macerata | 23 50 | .. .. | .. .. | .. .. | 14 .. | .. .. | .. .. | .. .. | 32 .. | 26 .. | 125 .. | 105 .. |
| 37 | Ascoli Piceno | 23 50 | 22 50 | 52 60 | 42 60 | 15 50 | .. .. | .. .. | .. .. | 45 .. | 35 .. | 126 .. | 100 - |
| 38 | Foligno *(Perugia)* | 25 09 | 24 31 | 50 .. | 45 - | 14 59 | - .. | 16 66 | .. .. | 34 .. | 29 .. | 90 .. | 82 .. |
| | **REGIONE VII. —** | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Lucca | 27 05 | 26 18 | 53 .. | 45 .. | 13 98 | 13 25 | .. .. | .. - | 35 .. | 25 .. | 125 .. | 110 - |
| 40 | Pisa | 26 89 | .. .. | 52 .. | 47 .. | 14 45 | 14 01 | 16 12 | .. .. | 23 .. | 20 .. | 134 16 | 100 62 |
| 41 | Livorno * | 26 .. | 25 50 | 46 .. | 42 .. | 11 50 | 11 .. | 18 50 | 18 .. | 28 - | 24 . | 110 .. | 100 .. |
| 42 | Firenze | 28 .. | 27 50 | 52 25 | 49 50 | 18 50 | 18 .. | 17 50 | 17 . | 44 97 | 36 19 | 117 .. | 110 .. |
| 43 | Arezzo | 25 65 | 25 26 | 50 .. | 40 .. | 14 44 | 14 15 | 18 41 | 16 90 | 50 - | 46 .. | 110 .. | 105 .. |
| 44 | Siena | 26 .. | 25 .. | 51 .. | 37 .. | 13 50 | 13 .. | 15 50 | 15 .. | 38 .. | 28 .. | 112 .. | 92 .. |
| 45 | Castel del Piano *(Grosseto)* | 26 50 | 25 .. | 50 .. | 40 .. | 21 .. | 17 .. | 16 .. | .. .. | 34 - | 30 - | 110 - | 105 .. |

* Il notevole aumento nei prezzi del vino è dovuto a più esatti accertamenti praticati dal Municipio in seguito a premure

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

## *pane in 72 mercati del Regno, dal 27 aprile al 3 maggio 1896.*

**fatta eccezione pel pane e per la carne).**

| CARBONE DI LEGNA (per quintale) | | LEGNA DA ARDERE (per quintale) | | PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale) | | FIENO (per quintale) | | PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma) | | PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.) | CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | BOVINA | | SUINA | OVINA | | | |
| forte | dolce | forte | dolce | da foraggio | da lettiera | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | | 1ª qual. | 2ª qual. | | Castrato | Agnello | Pecora | Arieto |
| L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. |
| **Piemonte.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 50 | 9 25 | 2 50 | 2 10 | 4 90 | 4 90 | 7 40 | 6 40 | .. 38 | .. 33 | .. 26 | 1 45 | 1 25 | 1 70 | .. .. | 1 10 | .. .. | .. |
| 10 .. | 8 .. | 2 80 | 2 20 | .. .. | 5 .. | 9 50 | 8 50 | .. 37 | .. 31 | .. .. | 1 37 | 1 17 | 1 25 | .. .. | 1 10 | .. .. | .. |
| .. .. | .. .. | 2 40 | 1 90 | .. .. | 4 30 | 7 80 | 6 80 | .. 38 | .. 33 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. |
| 8 80 | 6 80 | 3 90 | 2 70 | 3 25 | 2 70 | 8 .. | 7 .. | .. 40 | .. 38 | .. 22 | 1 60 | 1 20 | 1 70 | .. .. | 1 50 | .. .. | 1 4[illegible] |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 9 .. | 8 20 | .. 39 | .. .. | .. .. | 1 70 | 1 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| **Lombardia.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 50 | 7 25 | 2 60 | 2 10 | .. .. | 4 12 | 9 37 | 8 50 | .. 38 | .. 25 | .. 30 | 1 45 | 1 15 | 1 90 | .. .. | .. .. | .. .. | .. |
| 9 80 | 8 80 | 4 45 | 3 85 | .. .. | 4 50 | 11 25 | 10 75 | .. 42 | .. .. | .. 37 | 1 70 | 1 45 | 1 90 | 1 30 | 1 30 | 1 30 | 1 3[illegible] |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 38 | .. 32 | .. 26 | 1 50 | 1 40 | 1 60 | 1 30 | .. .. | .. .. | .. |
| 9 .. | 7 .. | 1 50 | 1 .. | .. .. | .. .. | 9 .. | 7 .. | .. 38 | .. 35 | .. 33 | 1 60 | 1 20 | 1 50 | 1 .. | .. .. | .. .. | .. |
| 7 75 | 6 75 | 2 80 | 2 30 | 4 50 | 4 .. | 8 50 | 8 .. | .. 39 | .. .. | .. .. | 1 50 | 1 20 | .. .. | 1 .. | .. .. | .. .. | .. |
| 8 .. | 5 50 | 3 70 | 2 80 | 3 50 | 3 20 | 7 50 | 7 25 | .. 42 | .. .. | .. .. | 1 57 | 1 35 | 1 80 | 1 40 | 1 15 | .. .. | .. |
| .. .. | .. .. | 2 65 | 1 55 | 4 20 | 3 80 | 8 50 | 7 50 | .. 38 | .. 32 | .. .. | 1 45 | 1 20 | 1 50 | .. .. | .. 95 | 1 05 | .. |
| 11 25 | 10 .. | 4 25 | 3 50 | 3 50 | .. .. | 7 50 | 6 50 | .. 40 | .. 32 | .. .. | 1 60 | 1 30 | 1 50 | 1 20 | 1 80 | 1 20 | 1 2[illegible] |
| **Veneto.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 50 | 8 .. | 3 32 | 2 35 | 3 75 | 3 55 | 10 20 | 7 40 | .. 44 | .. 40 | .. .. | 1 65 | 1 34 | 1 52 | 1 33 | 1 59 | .. 92 | .. 92 |
| 10 .. | 8 50 | 2 90 | 2 65 | 3 .. | 2 75 | 9 .. | 7 88 | .. 44 | .. 36 | .. .. | 1 70 | 1 30 | .. .. | 1 40 | 1 40 | .. .. | .. .. |
| 7 .. | 6 .. | 2 50 | 2 .. | 4 .. | 3 .. | 6 .. | 4 .. | .. 44 | .. 40 | .. 36 | 1 50 | 1 30 | .. .. | 1 40 | .. .. | .. .. | .. .. |
| 6 48 | .. .. | 1 93 | .. .. | .. .. | 3 18 | 5 35 | 4 21 | .. 41 | .. 31 | .. 21 | 1 35 | 1 20 | .. .. | 1 35 | 1 20 | 1 20 | 1 18 |
| 9 .. | 8 .. | 2 70 | 2 50 | 3 50 | 3 .. | 4 75 | 4 .. | .. 43 | .. .. | .. 39 | 1 50 | 1 40 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 10 .. | 7 .. | 3 37 | 2 62 | 4 .. | 3 50 | 8 50 | 5 50 | .. 42 | .. 32 | .. .. | 1 50 | 1 20 | .. .. | .. .. | 1 50 | .. .. | .. .. |
| .. .. | .. .. | 3 50 | 2 80 | 2 80 | 2 50 | 6 .. | 4 75 | .. 44 | .. 40 | .. .. | 1 50 | 1 40 | .. .. | 1 30 | 1 60 | 1 20 | 1 20 |
| 10 .. | 9 .. | 3 50 | 3 .. | 3 50 | 3 .. | 7 50 | 7 .. | .. 44 | .. 36 | .. .. | 1 30 | 1 20 | .. .. | 1 30 | 1 40 | 1 10 | .. .. |
| 8 .. | 6 .. | 2 65 | 2 40 | 2 65 | 2 65 | 7 50 | 7 .. | .. 44 | .. .. | .. 36 | 1 70 | 1 40 | .. .. | 1 50 | 1 60 | .. .. | .. .. |
| 9 75 | 10 .. | 2 60 | 2 20 | 1 75 | 1 50 | 5 .. | 4 .. | .. 44 | .. 38 | .. 34 | 1 50 | 1 25 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| **Liguria.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 .. | .. .. | 2 .. | .. .. | .. .. | 7 .. | 10 .. | 7 .. | .. 35 | .. 32 | .. .. | 1 20 | .. .. | 1 60 | 1 20 | .. 80 | .. .. | .. .. |
| 8 50 | .. .. | 2 90 | .. .. | .. .. | 5 50 | 9 75 | 8 .. | .. 45 | .. 40 | .. .. | 1 60 | 1 30 | .. .. | 1 60 | 2 .. | .. .. | 1 60 |
| **Emilia.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 50 | 9 50 | 2 70 | 1 75 | 3 87 | 3 62 | 8 50 | 7 50 | .. 40 | .. 30 | .. .. | 1 42 | 1 20 | 1 70 | .. 90 | 1 20 | .. 80 | .. 80 |
| 6 65 | 6 65 | 3 10 | 2 90 | 3 70 | 3 70 | 8 .. | 7 .. | .. 36 | .. 33 | .. 27 | 1 80 | 1 40 | 1 40 | .. 95 | 1 15 | .. 85 | .. .. |
| 7 20 | .. .. | 2 50 | .. .. | 4 .. | 3 50 | 8 50 | 6 50 | .. 37 | .. 28 | .. .. | 1 70 | 1 40 | 1 40 | 1 10 | 1 20 | 1 .. | 1 .. |
| 8 25 | 8 65 | 2 10 | 2 70 | 3 40 | 2 50 | 6 25 | 6 03 | .. 40 | .. 34 | .. .. | 1 65 | 1 35 | .. .. | 1 29 | 1 35 | 1 29 | 1 29 |
| 10 .. | 8 .. | 2 37 | 1 50 | 2 .. | .. .. | 5 50 | .. .. | .. 45 | .. 30 | .. .. | 1 50 | 1 20 | .. .. | 1 20 | 1 50 | 1 20 | .. .. |
| .. .. | .. .. | 1 70 | 2 25 | 3 62 | .. .. | 5 75 | .. .. | .. 40 | .. 30 | .. .. | 1 42 | 1 32 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| .. .. | .. .. | 3 50 | 3 .. | 3 .. | 2 50 | 5 .. | 4 .. | .. 40 | .. 35 | .. .. | 1 80 | 1 60 | .. .. | 1 60 | 1 60 | 1 50 | .. .. |
| 8 .. | 7 30 | 3 30 | 3 .. | 3 .. | 2 40 | 3 .. | 2 50 | .. 36 | .. 32 | .. .. | 1 60 | 1 50 | 1 50 | 1 50 | 1 30 | 1 20 | 1 20 |
| **Marche e Umbria.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 55 | .. .. | 2 80 | 2 30 | 3 50 | 3 .. | 4 50 | 4 .. | .. 37 | .. 34 | .. .. | 1 65 | .. .. | .. .. | 1 29 | .. .. | .. .. | .. .. |
| 6 75 | 7 50 | 1 60 | 2 50 | 6 .. | 5 .. | 5 .. | 4 50 | .. 28 | .. 25 | .. .. | 1 35 | 1 20 | .. .. | 1 05 | 1 05 | .. 90 | .. .. |
| 6 25 | 6 75 | 2 15 | 2 25 | 4 50 | 3 50 | 8 .. | 5 80 | .. 30 | .. 27 | .. .. | 1 65 | 1 20 | .. .. | .. .. | .. 85 | .. 75 | .. .. |
| 5 70 | 5 20 | 2 .. | 1 90 | 4 50 | 2 50 | 6 .. | 5 .. | .. 40 | .. 30 | .. .. | 1 50 | 1 20 | .. .. | 1 05 | .. 75 | .. 75 | .. .. |
| 4 40 | .. .. | 1 30 | 1 10 | 3 30 | .. .. | 5 .. | .. .. | .. 40 | .. 30 | .. .. | 1 35 | .. .. | .. .. | 1 35 | .. 90 | .. 60 | .. .. |
| **Toscana.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 50 | 5 50 | 2 50 | 2 .. | 4 .. | 3 .. | 7 .. | 5 .. | .. 36 | .. 33 | .. .. | 1 80 | 1 50 | 1 50 | .. .. | 1 50 | .. .. | .. .. |
| 7 50 | 6 50 | 3 30 | 3 .. | 1 90 | .. .. | 6 .. | 4 50 | .. 33 | .. 30 | .. .. | 1 65 | 1 50 | .. .. | 1 50 | 1 50 | 1 .. | 1 50 |
| 7 .. | 7 .. | 3 .. | 2 50 | 5 50 | 5 .. | 12 .. | 11 .. | .. 39 | .. 36 | .. .. | 1 65 | 1 50 | .. .. | 1 80 | 1 50 | 1 20 | 1 60 |
| 11 10 | 8 10 | 2 80 | 2 60 | 2 70 | .. .. | 10 50 | 10 .. | .. 45 | .. 40 | .. 34 | 2 25 | 1 95 | .. .. | 2 .. | 1 50 | 1 80 | 2 .. |
| 5 50 | 5 .. | 1 40 | .. .. | 4 .. | 3 .. | 7 80 | 6 .. | .. 28 | .. 26 | .. .. | 1 44 | .. .. | .. .. | .. .. | .. 75 | .. .. | .. .. |
| 6 .. | 5 50 | 1 60 | 1 30 | 4 25 | 3 50 | 5 25 | 5 .. | .. 34 | .. 30 | .. .. | 1 60 | 1 40 | .. .. | 1 20 | .. 90 | .. .. | 1 20 |
| 9 50 | 4 .. | 1 50 | .. 90 | 3 50 | 2 10 | 6 .. | 5 50 | .. 30 | .. 27 | .. .. | 1 35 | 1 20 | .. .. | 1 05 | .. 90 | .. 60 | .. 90 |

fatte dal Ministero.

## (*Segue*) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

| Numero d'ordine | MERCATI | FRUMENTO DA PANE (per quintale) | | RISO (per quintale) | | GRANTURCO (per quintale) | | AVENA (per quintale) | | VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro) | | OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. | 1ª qual. L. C. | 2ª qual. L. C. |
| | | | | | | | | | | | | | **REGIONE VIII. —** |
| 46 | Roma | .. .. | 23 25 | 42 .. | .. .. | 14 12 | 13 12 | 14 85 | 14 35 | 43 .. | 40 .. | 80 .. | 60 .. |
| | | | | | | | | | | | | | **REGIONE IX. —** |
| 47 | Teramo | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 48 | Chieti | 25 .. | 23 .. | 51 .. | 41 .. | 16 .. | 15 .. | .. .. | .. .. | 55 .. | 50 .. | .. .. | .. .. |
| 49 | Aquila | .. .. | 21 40 | .. .. | .. .. | 15 80 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 50 | Campobasso | 23 86 | 22 43 | 51 .. | 40 .. | 14 38 | 14 .. | 17 16 | 15 .. | 40 .. | 30 .. | 102 .. | 88 .. |
| 51 | Foggia | 23 50 | 22 75 | 60 .. | 55 .. | .. .. | .. .. | 13 .. | 12 75 | .. .. | .. .. | 100 .. | .. .. |
| 52 | Barletta | 24 .. | 23 80 | 50 .. | 40 .. | .. .. | .. .. | 15 28 | .. .. | 28 .. | 22 .. | 80 .. | 75 .. |
| 53 | Bari | 25 .. | 24 50 | 52 .. | 38 .. | 16 .. | 15 .. | 15 .. | 14 .. | 35 .. | 30 .. | 97 .. | 83 .. |
| 54 | Lecce | 24 50 | 24 .. | 52 .. | 45 .. | 15 .. | 14 50 | 13 50 | 13 .. | 32 50 | 27 50 | 89 50 | 79 50 |
| | | | | | | | | | | | | | **REGIONE X. —** |
| 55 | Maddaloni (*Caserta*) | 23 70 | 22 75 | .. .. | .. .. | 14 04 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 56 | Napoli | 25 .. | 22 50 | 31 .. | 30 .. | 14 92 | 14 42 | 20 80 | 19 80 | 33 .. | 23 .. | 117 .. | 102 .. |
| 57 | Benevento | 20 90 | 19 .. | .. .. | .. .. | 14 .. | .. .. | 17 45 | .. .. | 35 .. | 30 .. | 115 .. | 95 .. |
| 58 | Avellino | 23 .. | 21 50 | .. .. | .. .. | 15 .. | 14 50 | .. .. | .. .. | 40 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 59 | Salerno | 21 .. | 19 .. | 55 .. | 38 .. | 11 .. | 10 .. | 19 .. | 17 .. | 32 .. | 22 .. | 110 .. | 100 .. |
| 60 | Genzano (*Potenza*) | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 61 | Cosenza | 25 50 | 23 80 | 44 90 | 39 90 | 17 .. | 16 14 | 17 32 | 15 80 | 44 .. | 34 .. | 111 .. | 109 .. |
| 62 | Catanzaro | 26 50 | 25 50 | .. .. | .. .. | .. .. | 16 50 | .. .. | 15 50 | .. .. | 26 .. | .. .. | 74 .. |
| 63 | Reggio di Calabria | 29 .. | 27 .. | 52 .. | 40 .. | 18 .. | 15 .. | 18 .. | .. .. | 40 .. | 34 .. | 88 .. | 85 .. |
| | | | | | | | | | | | | | **REGIONE XI. —** |
| 64 | Palermo | 25 66 | 24 90 | 40 50 | 29 .. | 15 .. | 14 .. | 17 .. | .. .. | 47 .. | 37 50 | 95 50 | 73 .. |
| 65 | Messina | 26 .. | 24 .. | 34 50 | 31 .. | 16 50 | .. .. | 16 .. | .. .. | 26 .. | 25 .. | 74 .. | 68 .. |
| 66 | Catania | 26 50 | 25 20 | 28 50 | 27 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 21 .. | 18 .. | 81 50 | 78 25 |
| 67 | Siracusa | 24 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 24 .. | .. .. | 80 .. | .. .. |
| 68 | Caltanissetta | 25 50 | 25 .. | 50 .. | 40 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 50 .. | 40 .. | 90 .. | 80 .. |
| 69 | Girgenti | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 70 | Trapani | 25 47 | 23 93 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 19 16 | .. .. | 33 44 | 24 32 | 74 34 | .. .. |
| | | | | | | | | | | | | | **REGIONE XII. —** |
| 71 | Cagliari | 23 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 33 .. | 28 .. | 125 .. | 100 .. |
| 72 | Sassari | 23 03 | 21 66 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 50 .. | 36 .. | 92 85 | 86 34 |
| | | | | | | | | | | | | | **Mercuriali delle settimane precedenti non** |
| 47 | Teramo (30 marzo al 5 aprile) | 23 30 | 23 07 | .. .. | .. .. | 15 82 | 15 45 | .. .. | .. .. | 40 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 47 | Teramo (6-12 aprile) | 23 08 | 22 31 | .. .. | .. .. | 15 82 | 15 45 | .. .. | .. .. | 40 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 47 | Teramo (13-19 aprile) | 22 46 | 21 54 | .. .. | .. .. | 15 82 | 14 72 | .. .. | .. .. | 40 .. | 30 .. | .. .. | .. .. |
| 68 | Caltanissetta (13-19 aprile) | 25 .. | 24 .. | 50 .. | 40 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 50 .. | 40 .. | 90 .. | 80 .. |
| 7 | Milano (20-26 aprile) | 24 75 | 24 35 | 35 62 | 32 12 | 18 75 | 16 25 | 15 .. | .. .. | 40 50 | 22 .. | 165 .. | 148 .. |
| 31 | Bologna (20-26 aprile) | 25 25 | 21 25 | 42 50 | 40 .. | 15 25 | .. .. | 17 .. | 15 75 | 32 50 | 27 50 | 162 50 | 142 50 |

### CONCLUSIONI.

**Cereali**: Il *frumento* aumentò di prezzo sulle piazze di Chivasso, Genova, Ferrara, Lecce, Catania e Caltanissetta: segnalò ribasso a Jesi, Foligno, Aquila (2ª qualità) e Foggia.

Il *riso* ebbe un solo rincaro sul mercato di Vicenza: a Padova si verificarono rincaro nella prima qualità e deprezzamento nella qualità inferiore.

Il *granturco* salì di prezzo a Bergamo (1ª qualità), Brescia (1ª qualità), Vicenza, Rovigo (2ª qualità) e Parma: rinvilì a Mantova, Treviso, Modena (2ª qualità) e Jesi.

L'*avena* salì di prezzo a Vicenza e discese a Lecce e Napoli.

**Vino**: Il *vino* deprezzò sulla piazza di Vicenza e rincarò a Livorno e Lecce.

**Olio**: L'*olio* discese di prezzo a Rovigo (1ª qualità) e Sassari e rincarò a Genova.

## del pane in 72 mercati del Regno, dal 27 aprile al 3 maggio 1896.

| CARBONE DI LEGNA (per quintale) | | LEGNA DA ARDERE (per quintale) | | PAGLIA DI FRUMENTO C DI RISO (per quintale) | | FIENO (per quintale) | | PANE DI FRUMENTO l'ordin. consumo (al chilogramma) | | PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.) | CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | BOVINA | | | OVINA | | | |
| forte | dolce | forte | dolce | da foraggio | da lettiera | 1ª qual. | 2ª qual. | 1ª qual. | 2ª qual. | | 1ª qual. | 2ª qual. | SUINA | Castrato | Agnello | Pecora | Ariete |
| L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. | L. C. |
| **Lazio.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 60 | 6 35 | .. .. | .. .. | 2 12 | .. 75 | 3 85 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 1 70 | 1 50 | 1 65 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| **Meridionale adriatica.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 8 .. | .. .. | 3 .. | .. .. | 4 25 | 3 75 | .. .. | .. .. | .. 32 | .. 27 | .. .. | 1 50 | 1 05 | .. .. | 1 .. | 1 .. | .. 60 | .. 60 |
| 6 50 | 6 .. | 1 90 | 1 80 | 4 .. | .. .. | 8 50 | 8 .. | .. 38 | .. 28 | .. .. | 1 80 | 1 60 | .. .. | .. 95 | .. 85 | .. 70 | .. 85 |
| 8 .. | 9 .. | 3 30 | 4 .. | 2 30 | .. .. | 6 .. | 5 .. | .. 33 | .. 28 | .. .. | 2 .. | 1 60 | .. .. | .. 85 | .. 85 | .. 55 | .. .. |
| 10 .. | 8 .. | .. .. | 3 .. | 2 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 34 | .. 30 | .. 15 | 1 90 | 1 30 | .. .. | 1 30 | 1 10 | .. 90 | .. 90 |
| .. .. | 9 .. | .. .. | 3 .. | 2 50 | 1 50 | .. .. | .. .. | .. 38 | .. 30 | .. .. | 1 90 | 1 60 | .. .. | 1 20 | 1 .. | 1 20 | .. .. |
| 8 .. | 7 .. | 2 50 | 1 50 | 4 .. | 3 .. | 12 .. | 11 .. | .. 36 | .. 32 | .. .. | 2 .. | 1 90 | .. .. | 1 40 | 1 20 | 1 10 | 1 10 |
| 8 .. | 7 50 | 1 60 | .. .. | 3 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. 33 | .. 28 | .. 20 | 2 10 | 1 60 | 1 20 | .. .. | 1 .. | .. .. | .. .. |
| **Meridionale mediterranea.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 29 | .. 23 | .. 13 | 1 79 | 1 69 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 8 20 | 7 20 | 2 .. | 1 80 | 3 60 | 4 10 | 8 50 | .. .. | .. 38 | .. 30 | .. 20 | 2 10 | 1 80 | .. .. | 1 20 | 1 30 | .. .. | .. .. |
| 7 80 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 30 | .. 24 | .. .. | 1 60 | 1 25 | .. .. | 1 10 | .. 90 | .. 70 | .. .. |
| 9 .. | 8 .. | 4 .. | 2 50 | 3 .. | 2 50 | 7 .. | 6 .. | .. 34 | .. 23 | .. .. | 1 80 | .. .. | .. .. | 1 .. | 1 .. | .. .. | .. .. |
| 7 50 | 7 .. | 2 20 | 2 10 | 4 50 | 4 .. | 6 25 | 4 75 | .. 30 | .. 25 | .. .. | 2 10 | 1 90 | .. .. | 1 40 | 1 10 | .. 90 | 1 10 |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| .. .. | 6 50 | .. .. | 2 10 | 4 70 | 4 50 | 11 50 | 11 .. | .. 32 | .. 20 | .. .. | 1 60 | 1 .. | .. .. | .. 80 | .. 90 | .. 60 | .. 60 |
| 6 .. | .. .. | 2 .. | .. .. | 2 50 | 2 50 | 6 .. | .. .. | .. 42 | .. 30 | .. .. | 1 80 | 1 40 | .. .. | .. 90 | .. 90 | .. .. | .. .. |
| 8 .. | 7 50 | 2 50 | .. .. | 7 .. | 7 .. | 9 .. | .. .. | .. 38 | .. 31 | .. 28 | 2 20 | 1 90 | .. .. | 1 .. | 1 .. | .. .. | .. .. |
| **Sicilia.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 .. | 8 .. | 2 37 | 1 82 | 4 85 | 6 35 | 7 60 | 7 10 | .. 42 | .. 37 | .. .. | 2 62 | 1 37 | 1 90 | .. .. | 1 37 | .. .. | .. .. |
| 7 .. | 5 .. | 2 70 | 2 40 | 6 .. | 6 .. | 9 .. | 8 .. | .. 42 | .. 38 | .. .. | 2 .. | 1 75 | .. .. | 1 25 | 1 .. | 1 .. | .. .. |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 42 | .. 35 | .. .. | 2 17 | 2 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 11 60 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 38 | .. 32 | .. .. | 2 10 | 1 90 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| 9 .. | 8 .. | 2 .. | 4 .. | 2 50 | 2 50 | 5 50 | 4 50 | .. 46 | .. 40 | .. .. | 1 80 | 1 60 | 1 50 | 1 10 | 1 .. | .. 90 | .. .. |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |
| .. .. | 9 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 43 | .. 30 | .. .. | 2 .. | 1 70 | 1 75 | .. .. | 1 50 | .. .. | .. .. |
| **Sardegna.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 50 | 5 50 | .. .. | 3 50 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 40 | .. 35 | .. 32 | 1 25 | .. .. | 1 50 | .. .. | .. 88 | .. .. | .. .. |
| .. .. | 6 87 | .. .. | 1 35 | 3 .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 45 | .. 30 | .. .. | 1 15 | .. .. | .. .. | .. .. | .. 68 | .. 68 | .. 68 |
| **pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 33 | .. 28 | .. .. | 1 50 | 1 20 | .. .. | .. .. | .. 80 | .. .. | .. .. |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 33 | .. 28 | .. .. | 1 35 | 1 05 | .. .. | .. .. | .. 80 | .. .. | .. .. |
| .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. 32 | .. 27 | .. .. | 1 35 | .. 90 | .. .. | .. .. | .. 70 | .. .. | .. .. |
| 9 .. | 8 .. | 2 .. | 4 .. | 2 50 | 2 50 | 5 50 | 4 50 | .. 46 | .. 40 | .. .. | 1 80 | 1 60 | 1 50 | 1 10 | 1 .. | .. 90 | .. .. |
| 9 80 | 8 80 | 4 45 | 3 85 | .. .. | 4 50 | 11 25 | 10 75 | .. 42 | .. .. | .. 37 | 1 70 | 1 45 | 1 90 | 1 30 | 1 30 | 1 30 | 1 30 |
| .. .. | .. .. | 1 70 | 2 25 | 3 62 | .. .. | 5 75 | .. .. | .. 40 | .. 30 | .. .. | 1 42 | 1 32 | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. |

**Combustibili:** Prezzi generalmente invariati, vi fu solo un deprezzamento nel *carbone* a Lecce e nella *legna* ad Aquila.

**Foraggi:** La *paglia* aumentò di prezzo a Carmagnola (lettiera), Verona, Vicenza, Udine e Palermo (lettiera): deprezzò a Firenze.

Il *fieno* crebbe di prezzo a Carmagnola, Bergamo (2ª qualità), Verona, Vicenza, Ferrara e Firenze: rinvilì a Noale (1ª qualità), Modena e Palermo.

**Carni:** La carne di *agnello* deprezzò sui mercati di Cremona e Siena e salì di prezzo a Reggio Calabria.

**Pane:** Lievissime variazioni di prezzo in pochi mercati.

# MINISTERO DEL TESORO

## RIASSUNTO DEL CONTO

### CONTO di

## DARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1894-95. | Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali e valori presso la Zecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 302,156,807 22 | |
| | Fondi in via ed all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46,361,678 25 | |
| | | | 348,518,485 47 |

**Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1895 al 30 aprile 1896**

| | | Mese | Precedenti (1) | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Per entrate di bilancio. | Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie. . . . | 155,282,918 09 | 1,166,858,487 58 | 1,322,141,405 67 | |
| | Id. II. Costruzione di ferrovie. . | 104,720 08 | 787,247 27 | 891,967 35 | |
| | Id. III. Movimento di capitali . . | 16,740,787 27 | 29,512,043 27 | 46,252,830 54 | |
| | Id. IV. Partite di giro. . . . . | 98,802 05 | 56,656,399 99 | 56,755,202 04 | |
| | | 172,227,227 49 | 1,253,814,178 11 | 1,426,041,405 60 | 1,426,041,405 60 |
| III. Per debiti e crediti di Tesoreria. | In conto debiti . . . . . . . . . . | 146,696,706 33 | 1,856,950,954 14 | 2,003,647,660 47 | |
| | In conto crediti . . . . . . . . . | 21,480,409 32 | 431,781,897 24 | 453,262,306 56 | |
| | | 168,177,115 65 | 2,288,732,851 38 | 2,456,909,967 03 | 2,456,909,967 03 |
| | | | | Totale . . . | 4,231,469,858 10 |

## Situazione dei debiti

| | DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 30 giugno 1895 | VARIAZIONI | | SITUAZIONE al 30 aprile 1896 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| I. | Buoni del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . | 269,375,000 — | 279,298,000 — | 268,206,000 — | 280,467,000 — |
| II. | Vaglia del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . | 18,582,126 45 | 930,247,516 59 | 926,118,572 99 | 22,711,070 05 |
| III. | Banche – Conto anticipazioni statutarie. . . . . . | — | 192,000,000 — | 142,000,000 — | 50,000,000 — |
| IV. | Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero | 175,414,596 96 | 254,280,253 84 | 292,379,123 75 | 137,315,727 05 |
| V. | Id. Fondo Culto id. id. . | 14,544,711 57 | 17,794,397 82 | 11,857,032 58 | 20,482,076 81 |
| VI. | Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero . | 11,053,361 79 | 11,241,856 33 | 20,016,406 73 | 2,278,811 39 |
| VII. | Id. id. id. infruttifero. | 17,516,494 30 | 147,484,750 34 | 130,208,438 50 | 34,792,806 14 |
| VIII. | Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa . | 110,000,000 — | — | — | 110,000,000 — |
| IX. | Incassi da regolare . . . . . . . . . . . . . | 13,609,463 38 | 171,300,885 55 | 176,613,039 53 | 8,297,309 40 |
| | Totale dei debiti. . . | 630,095,754 45 | 2,003,647,660 47 | 1,967,398,614 08 | 666,344,800 84 |

## RIEPI

| |
|---|
| Conto di Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Situazione dei crediti di Tesoreria . . . . . . . . |
| Totale dell'attivo. . . . |
| Situazione dei debiti di Tesoreria . . . . . . . . |
| Situazione di Cassa . . . { Attiva. . . . |
| { Passiva . . . |

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

# - Direzione Generale del Tesoro

## DEL TESORO al 30 Aprile 1896.

## CASSA.

### AVERE

**Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1895 al 30 aprile 1896**

| | | Mese | precedenti (1) | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Per spese di bilancio. | Ministero del Tesoro | 18,975,112 35 | 503,614,344 41 | 522,589,456 76 | |
| | Id. delle Finanze | 23,657,648 34 | 133,448,551 17 | 157,106,199 51 | |
| | Id. di Grazia e Giustizia | 2,747,890 06 | 25,719,162 94 | 28,167,053 — | |
| | Id. degli Affari Esteri | 635,792 61 | 7,791,799 48 | 8,427,592 09 | |
| | Id. della Istruzione Pubblica | 3,825,995 59 | 30,671,927 22 | 34,497,922 81 | |
| | Id. dell'Interno | 4,017,063 92 | 50,661,791 12 | 54,708,855 04 | |
| | Id. dei Lavori Pubblici | 4,351,034 63 | 80,426,720 26 | 84,777,754 89 | |
| | Id. delle Poste e dei Telegrafi | 4,244,747 51 | 40,463,805 36 | 44,708,552 87 | |
| | Id. della Guerra | 28,936,646 74 | 212,366,659 43 | 241,353,306 17 | |
| | Id. della Marina | 8,647,981 63 | 75,057,343 98 | 83,705,325 61 | |
| | Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm. | 878,458 07 | 8,689,231 12 | 9,567,689 19 | |
| | | 100,998,371 45 | 1,168,911,336 49 | 1,269,909,707 94 | 1,269,909,707 94 |
| Decreti Ministeriali di scarico come dal conto di Gennaio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1896, n. 41. | | | | | 17,261 94 |
| II. Per debiti e crediti di Tesoreria. | In conto debiti | 173,071,868 06 | 1,794,326,746 02 | 1,967,398,614 08 | |
| | In conto crediti | 37,803,199 85 | 654,549,319 02 | 692,352,518 87 | |
| | | 210,875,067 91 | 2,448,876,065 04 | 2,659,751,132 95 | 2,659,751,132 95 |
| | | | Totale dei pagamenti | | 3,929,678,102 83 |
| (a) III. Fondo di Cassa al 30 aprile 1896. | Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa | | 110,000,000 — | | |
| | Valuta metallica e cartacea disponibile, comprese L. 5,347,251 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133 e valori presso la Zecca | | 130,436,235 40 | 240,436,235 40 | 301,791,755 27 |
| | Fondi in via ed all'estero | | | 61,355,519 87 | |
| | | | | Totale | 4,231,469,858 10 |

## e crediti di Tesoreria.

| CREDITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 30 giugno 1895 | VARIAZIONI | | SITUAZIONE al 30 aprile 1896 |
|---|---|---|---|---|
| | | Aumenti (pagamenti) | Diminuzioni (incassi) | |
| I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti art. 21 della legge 8 agosto 1895 | — | 80,000,000 — | — | b) 80,000,000 — |
| II. Amministr. del Debito pubb. per pagamenti da rimborsare. | 8,667,990 87 | 407,533,337 99 | 285,150,350 86 | 131,050,978 — |
| III. Id. Fondo per il Culto. id. id. | 11,740,196 97 | 17,670,218 24 | 11,857,032 56 | 17,553,382 65 |
| IV. Altre Amministrazioni id. id. | 32,427,696 36 | 126,707,553 11 | 100,008,004 66 | 59,127,244 81 |
| V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico | 88,700 — | — | 66,000 — | 22,700 — |
| VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro | 2,142,551 73 | 10 45 | 47,701 37 | 2,094,860 81 |
| VII. Diversi | 10,903,458 42 | 60,441,399 08 | 56,133,217 11 | 15,211,640 39 |
| Totale dei crediti | 65,970,594 35 | 692,352,518 87 | 453,262,306 56 | 305,060,806 66 |
| Eccedenza dei debiti sui crediti | 564,125,160 10 | — | 202,841,165 92 | 361,283,994 18 |
| Totale come contro | 630,095,754 45 | 692,352,518 87 | 656,103,472 48 | 666,344,800 84 |

## LOGO.

| 30 giugno 1895 | 30 aprile 1896 | DIFFERENZA | |
|---|---|---|---|
| | | Attiva | Passiva |
| 348,518,485 47 | 301,791,755 27 | — | 46,726,730 20 |
| 65,970,594 35 | 305,060,806 66 | 239,090,212 31 | — |
| 414,489,079 82 | 606,852,561 93 | 192,363,482 11 | — |
| 630,095,754 45 | 666,344,800 84 | — | 36,249,046 39 |
| — | — | 156,114,435 72 | — |
| 215,606,674 63 | 59,492,238 91 | — | — |

(a) Sono esclusi dal fondo di cassa gli 80 milioni depositati nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portata fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma di 80 milioni è composta: per L. 60,000,000 di monete decimali d'oro, e per L. 20,000,000 di monete divisionali italiane d'argento.

# PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

*nel mese di* **aprile** *1896 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1895-96*

| INCASSI<br>Entrata ordinaria. | MESE di aprile 1896 | MESE di aprile 1895 | DIFFERENZA nel 1896 | Da luglio 1895 a tutto aprile 1896 | Da luglio 1894 a tutto aprile 1895 | DIFFERENZA nel 1895-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoria I.** – *Entrate effettive:* | | | | | | |
| Redditi patrimoniali dello Stato . . | 9,811,129 26 | 9,666,414 74 | + 144,684 52 | 71,132,080 72 | 75,534,686 09 | — 4,402,605 37 |
| CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati. | 32,605,785 18 | 31,846,348 57 | + 759,436 61 | 163,082,018 35 | 160,527,528 58 | + 2,554,489 77 |
| Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . | 25,777,314 32 | 31,307,637 37 | — 1) 5,530,323 05 | 206,771,796 30 | 206,858,696 33 | — 86,900 03 |
| Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze . . . | 14,193,691 77 | 14,114,240 54 | + 79,451 23 | 160,287,718 04 | 161,545,408 14 | — 1,257,690 10 |
| Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . | 1,414,961 49 | 1,110,958 15 | + 304,003 34 | 15,981,074 80 | 14,895,210 39 | + 1,085,864 41 |
| Tasse sugli affari – Diritti delle Legaz. e dei Cons. all'estero. | 58,938 15 | 63,374 06 | — 4,435 91 | 548,623 18 | 473,123 09 | + 75,500 09 |
| Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc. . . . | 3,473,624 80 | 2,472,669 13 | + 2) 1,000,955 67 | 34,705,157 37 | 27,293,612 02 | + 7,411,545 35 |
| Tasse di consumo – Dogane e diritti marit. | 20,632,425 29 | 19,308,511 96 | + 3) 1,323,913 33 | 217,190,239 05 | 193,973,755 78 | + 23,216,483 27 |
| Tasse di consumo – Dazi interni di consum. escl. quelli delle città di Napoli e di Roma. | 4,204,233 73 | 4,087,504 16 | + 116,729 57 | 42,533,048 93 | 41,728,175 66 | + 804,873 27 |
| Tasse di consumo – Dazio consumo della città di Napoli . . | 1,070,203 09 | 1,211,019 01 | — 140,815 92 | 11,493,486 60 | 11,890,468 64 | — 396,982 04 |
| Tasse di consumo – Dazio consumo della città di Roma . . | 1,296,152 49 | 1,439,217 67 | — 143,065 18 | 13,241,482 36 | 13,502,772 93 | — 261,290 57 |
| Privative – Tabacchi . . . . . | 15,807,660 07 | 16,150,756 27 | — 343,096 20 | 157,788,891 76 | 157,878,700 82 | — 89,809 06 |
| Privative – Sali . . . . . . . | 5,288,542 97 | 5,468,696 55 | — 180,153 58 | 60,285,068 49 | 59,258,923 34 | + 1,026,145 15 |
| Privative – Lotto . . . . . . | 5,428,450 92 | 8,164,316 58 | — 4) 2,735,865 66 | 46,085,196 57 | 52,201,309 91 | — 6,116,113 34 |
| Proventi ai servizi pubblici – Poste . . . . . . | 4,479,162 16 | 3,709,244 94 | + 769,917 22 | 43,783,436 50 | 42,558,417 59 | + 1,225,018 91 |
| Proventi ai servizi pubblici – Telegrafi . . . . . | 1,020,147 72 | 1,011,404 65 | + 8,743 07 | 10,594,537 85 | 9,911,516 24 | + 683,021 61 |
| Proventi ai servizi pubblici – Servizi diversi . . . | 1,795,451 84 | 1,530,253 09 | + 265,198 75 | 14,874,175 92 | 14,310,138 01 | + 564,037 91 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese . . | 3,846,752 05 | 3,197,659 27 | + 649,092 78 | 38,350,154 67 | 36,904,994 37 | + 1,445,160 30 |
| Entrate diverse . . . . . . . | 2,266,082 39 | 409,091 52 | + 5) 1,856,990 87 | 7,523,465 17 | 2,268,703 65 | + 5,254,761 52 |
| TOTALE *Entrata ordinaria.* | 154,470,709 69 | 156,269,348 23 | — 1,798,638 54 | 1,316,251,652 63 | 1,283,516,141 58 | + 32,735,511 05 |
| **Entrata straordinaria.** | | | | | | |
| **Categoria I.** – *Entrate effettive:* | | | | | | |
| Rimborsi e concorsi nelle spese . . | 787,848 62 | 884,989 62 | — 97,141 — | 4,239,979 61 | 5,123,088 61 | — 883,109 — |
| Entrate diverse . . . . . . . | 23,081 17 | 30,229 58 | — 7,148 41 | 285,130 74 | 376,035 06 | — 90,904 32 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria . . . . | 629 31 | 1,646 65 | — 1,017 34 | 5,219 35 | 11,999 66 | — 6,780 31 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile . . | 172 32 | 401 73 | — 229 41 | 2,827 55 | 3,928 74 | — 1,101 19 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi. | 476 98 | 898,102 23 | — 897,625 25 | 1,356,595 79 | 2,104,344 88 | — 747,749 09 |
| **Categoria II.** | | | | | | |
| Costruzione di strade ferrate . . | 104,720 08 | 33,485 42 | + 71,234 66 | 891,689 37 | 17,566,630 47 | — 16,674,941 10 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi . . | — | — | — | 277 98 | 297 66 | — 19 68 |
| **Categoria III.** – *Movimento di capitali:* | | | | | | |
| Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . . . . . | 1,005,601 63 | 1,205,700 60 | — 200,098 97 | 13,848,009 97 | 49,395,744 77 | — 35,547,734 80 |
| Riscossione di crediti . . . . | — | — | — | 2,500,000 — | 2,350,000 — | + 150,000 — |
| Accensione di debiti . . . . . | 15,491,269 82 | 750,000 — | + 6) 14,741,269 82 | 15,491,269 82 | 18,271,450 — | — 2,780,180 18 |
| Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . . . . . . | 9,357 29 | 730 68 | + 8,626 61 | 505,380 55 | 514,168 47 | — 8,787 92 |
| Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . . . . . | 115,737 63 | 601,333 34 | — 485,595 71 | 1,782,173 06 | 2,109,675 99 | — 327,497 93 |
| Coniazione di monete di nichelio . | 10,000 — | — | + 10,000 — | 5,510,000 — | 12,000,000 — | — 6,490,000 — |
| Partite che si compensano nella spesa . . . . . . . . . | 108,820 90 | 99,453 27 | + 9,367 63 | 3,814,985 92 | 3,777,072 02 | + 37,913 90 |
| Ricuperi diversi . . . . . . . | — | — | — | 60 — | 10 | + 59 90 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi . | — | 5,696,333 33 | — 7) 5,696,333 33 | 2,800,946 22 | 58,513,261 — | — 55,712,314 78 |
| TOTALE *Entrata straordinaria.* | 17,657,715 75 | 10,202,406 45 | + 7,455,309 30 | 53,034,550 93 | 172,117,697 43 | — 119,083,146 50 |
| Partite di giro . . . . . . . | 98,802 05 | 945,730 91 | — 846,928 86 | 56,755,202 04 | 84,834,026 61 | — 28,078,824 57 |
| TOTALE GENERALE . . | 172,227,227 49 | 167,417,485 59 | + 4,809,741 90 | 1,426,041,405 60 | 1,510,467,865 62 | — 114,426,460 02 |

# bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

*comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'Esercizio precedente.*

| PAGAMENTI | MESE di aprile 1896 | MESE di aprile 1895 | DIFFERENZA nel 1896 | Da luglio 1895 a tutto aprile 1896 | Da luglio 1894 a tutto aprile 1895 | DIFFERENZA nel 1895-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero del Tesoro . . . . . | 18,975,112 35 | 30,089,743 45 | — 11,114,631 10 | 522,589,456 76 | 551,228,779 47 | — 31,639,322 71 |
| Id. delle Finanze . . . . | 23,657,648 34 | 17,961,633 48 | + 5,696,014 86 | 157,106,199 51 | 165,755,073 72 | — 8,648,874 21 |
| Id. di Grazia e Giustizia . . | 2,747,890 06 | 2,793,601 13 | — 45,711 07 | 28,467,053 — | 28,534,594 26 | — 67,541 26 |
| Id. degli Affari Esteri . . | 635,792 61 | 1,136,654 82 | — 500,862 21 | 8,427,592 09 | 12,541,872 97 | — 4,114,280 88 |
| Id. della Istruzione Pubblica | 3,825,995 59 | 3,552,918 25 | + 273,077 34 | 34,497,922 81 | 35,227,202 62 | — 729,279 81 |
| Id. dell'Interno . . . . . | 4,047,063 92 | 4,864,962 15 | — 817,898 23 | 54,708,855 04 | 52,726,773 96 | + 1,982,081 08 |
| Id. dei Lavori Pubblici . . | 4,351,031 63 | 6,226,569 76 | — 1,875,535 13 | 84,777,754 89 | 122,917,112 62 | — 38,139,357 73 |
| Id. delle Poste e Telegrafi. | 4,244,747 51 | 3,967,327 79 | + 277,419 72 | 44,708,552 87 | 42,735,217 08 | + 1,973,335 79 |
| Id. della Guerra . . . . | 28,936,646 74 | 19,346,812 58 | + 9,639,834 16 | 241,353,306 17 | 197,308,649 87 | + 44,044,656 30 |
| Id. della Marina . . . . | 8,617,931 63 | 7,501,093 40 | + 1,146,888 23 | 83,705,325 61 | 90,873,793 35 | — 7,168,467 74 |
| Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio. . | 878,458 07 | 921,304 54 | — 42,846 47 | 9,567,689 19 | 9,049,586 93 | + 518,102 26 |
| TOTALE pagamenti di bilancio . | 100,908,371 45 | 98,362,621 35 | + 2,635,750 10 | 1,269,909,707 94 | 1,311,893,656 85 | — 41,988,948 91 |
| Decreti Ministeriali di scarico . | — | — | — | 17,261 94 | 49,218,338 35 | — 49,201,076 41 |
| TOTALE PAGAMENTI . . | 100,908,371 45 | 98,362,621 35 | + 2,635,750 10 | 1,269,926,969 88 | 1,361,116,995 20 | — 91,190,025 32 |
| *Differenza* Attiva . . . . . | 71,228,856 04 | 69,054,864 24 | 2,173,991 80 | 156,114,435 72 | 179,350,870 42 | — |
| *Differenza* Passiva. . . . . | — | — | — | — | — | 23,236,434 70 |
| TOTALE *come contro* . . | 172,227,227 49 | 167,417,485 59 | + 4,809,741 90 | 1,426,041,405 60 | 1,540,467,865 62 | — 114,426,460 02 |

# NOTE

*Mese di aprile 1896.*

**1.** La diminuzione dell'anno corrente deriva per la massima parte dal versamento fatto in aprile 1895 dalla Cassa depositi e prestiti della somma dovuta per l'intero esercizio 1894-95: la corrispondente somma per l'esercizio in corso fu versata metà in dicembre 1895 e l'altra metà lo sarà nei mesi venturi.

2. L'aumento è dovuto principalmente all'imposta sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica ed alla tassa sui fiammiferi.

3. L'aumento si attribuisce alle abbondanti importazioni di grano e di prodotti industriali.

4. La diminuzione è dovuta a ritardata regolazione di vincite.

5. I profitti netti annuali della Cassa depositi e prestiti devoluti al Tesoro nell'esercizio in corso furono versati in aprile, mentre nell'esercizio passato in giugno.

6. L'aumento deriva da alienazione di titoli in seguito alla legge 26 marzo 1893 n. 76 (prestito per la guerra nell'Eritrea).

**7. La Cassa depositi e prestiti ha versato in aprile 1895 le somme occorrenti per il servizio delle pensioni; operazione cessata col 1° luglio stesso anno.**

Roma, 16 maggio 1896.

*Il Direttore Capo della Divisione 5ª*
S. Zincone.

*Il Direttore Generale*
B. STRINGHER.

## Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè: 1° N. 310813 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 157903 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 1170 al nome di Porzio Francesco fu Giovanni.

2° N. 557081 id. id. L. 1000;
3° N. 882467 id. id. id. L. 765;
4° N. 884293 id. id. id. L. 400;
5° N. 930939 id. Francesco di Paolo id. L. 2000;
6° N. 947882 id. id. id. L. 3400;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Porzio *Francesco-Paolo* fu Giovanni, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 8[illegible]4771 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2[illegible]0, al nome di Bardino Francesca di Andrea moglie di Demonte Giovanni di Rocco, domiciliata a [illegible] già Varigotti (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bardini Francesca di Andrea moglie di Demonte Giovanni di Rocco, domiciliata come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 1102991 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 650, al nome di Figari Maria fu Benedetto vedova di Pallavicini Giorgio, ora moglie di Testa *Carlo*, domiciliata in Bergamo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Figari Maria fu Benedetto vedova di Pallavicini Giorgio, ora moglie di Testa *Pietro*, domiciliata in Bergamo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1337, rilasciata da questa Direzione Generale, in data 31 dicembre 1890, al sig. Giorgio Capranica del Grillo di Giuliano, segnata coi numeri 24748 di protocollo e 667918 di posizione, pel deposito di un certificato del Governo Pontificio di scudi uno e bajocchi trentasei e decimi due per conversione.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno consegnati a chi di diritto i nuovi titoli provenienti dalla chiesta conversione, senza obbligo della restituzione della summentovata ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

Dai signori Ronco D. Tommaso e Bosio Cesare, amministratori dell'Asilo Scuola di Santa Maria della Neve, in Pecetto Torinese, è stato denunziato lo smarrimento della bolletta n. 3907 (col n. 1[illegible] di posizione), rilasciata al sac. Perlo Giuseppe Antonio dall'Intendenza di Finanza di Torino, per ricevuta di sei certificati nominativi 5 0|0 della complessiva rendita di lire 1055, inte-

stati all'Asilo suddetto e presentati con domanda di conversione nel Consolidato 4.50 0[0.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati al signor Benedetto Cesare i titoli di rendita provenienti dalla richiesta operazione, senza ritirare la detta ricevuta.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Dal signor Brunelli Pietro, nella qualità di cassiere della Congregazione di Carità di Noventa Vicentina (Vicenza), è stato denunziato lo smarrimento della bolletta mod. 241 portante il n. 201 (n. 140 di Prot. - 7553 di Pos.), rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Vicenza, in data 1 febbraio 1896, per ricevuta di otto certificati 5 0[0 della complessiva rendita di L. 995, intestati in parte alla Congregazione suddetta ed in parte ad altri Enti, e presentati con domanda di conversione nel Consolidato 4,50 0[0.

A termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati al detto signor Pietro Brunelli i titoli di rendita provenienti dalla richiesta operazione, senza ritirare la detta ricevuta.

Roma, il 6 maggio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

## MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

**(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)**

### Avviso.

Il giorno 13 corrente in Villasmundo, provincia di Siracusa, e in Gajole, provincia di Siena, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 16 maggio 1896.

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

*Concorso alle cattedre di agraria, estimo e computisteria agraria vacanti negli Istituti tecnici di Pavia e di Reggio Calabria.*

Gli effetti del concorso indetto con avviso del 15 gennaio ultimo scorso (1) per la cattedra di agraria, di estimo e di computisteria agraria del R. Istituto tecnico di Pavia sono estesi alla stessa cattedra resasi testè vacante nel R. Istituto tecnico di Reggio Calabria.

A tale scopo il termine utile per la presentazione delle domande di concorso alle due cattedre anzidette è fissato al 30 giugno p. v; e coloro i quali già hanno fatto istanza per concorrere alla cattedra del R. Istituto tecnico di Pavia saranno iscritti di diritto anche come concorrenti a quella dell'Istituto di Reggio Calabria.

Roma, 1° maggio 1896.

*Il Ministro*
E. GIANTURCO.

(1) Vedi *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Pubblica Istruzione e *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 gennaio 1896.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 16 maggio 1896**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

La seduta è aperta (ore 15 e 40).

CENCELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure un elenco di omaggi.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama eletto il senatore Canonico con 46 voti su 67 votanti, a commissario nella Giunta di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto.

Proclama poi il ballottaggio fra i senatori Faina Eugenio e Paternò per l'ufficio di commissario nella Commissione di finanze.

*Presentazione di progetti di legge.*

COLOMBO, ministro del Tesoro. Presenta cinque progetti di legge per approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri.

Sono trasmessi alla Commissione di finanze.

*Congedi.*

Si accordano congedi ai senatori Chiala e Mezzanotte.

*Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti » (N. 127).*

COLOMBO, ministro del Tesoro. Chiede che la discussione si apra sul progetto ministeriale.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Senza discussione si approvano i primi cinque articoli.

COLOMBO, ministro del Tesoro. Parla sull'articolo 6, al quale l'Ufficio centrale propone un emendamento.

Prega che si pongano simultaneamente in discussione gli articoli 6 e 7 poichè anche a questo si propone un emendamento e i due articoli sono fra loro strettamente connessi.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'art. 7 col relativo emendamento.

COLOMBO, ministro del Tesoro. Indica lo scopo degli articoli 6 e 7 relativi allo stesso genere d'operazioni.

L'osservazione dell'Ufficio centrale fu pure fatta dal relatore alla Camera. La Cassa, si dice, riceva pure in deposito i titoli e s'incarichi del reimpiego in altri titoli; ma possa il depositante esser libero nel reimpiego.

L'emendamento ferisce il concetto originario che ispirò l'articolo 6, il quale solo consente il deposito a patto di reimpiego in titoli perchè la Cassa non si confonda con una Banca ordinaria.

Ammette però che l'emendamento aumenterà il numero dei depositanti e forse i reimpieghi.

Fra il caso dell'articolo 6 e quello dell'articolo 7 v'è una gran differenza, poichè pei titoli nominativi non v'è incentivo al deposito.

Pertanto accetta l'emendamento all'articolo 6, non accetta quello all'articolo 7.

CENCELLI, relatore. Ritira l'emendamento all'articolo 7, non accettato dal Ministro, mantiene invece quello all'articolo 6 accettato dal medesimo.

L'articolo 6 è approvato nel testo proposto dall'Ufficio centrale e l'articolo 7 nel testo ministeriale.

L'articolo 8 è approvato senza discussione.

Il progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

*Discussione del progetto di legge: « Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e ad acquistare beni stabili » (N. 128).*

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

SAREDO, relatore. Il progetto in discussione fu accolto dall'Ufficio centrale a voti unanimi.

L'Ufficio centrale lo raccomanda ai voti del Senato, perchè risponde ad una necessità ed è la prima attuazione d'una serie di provvedimenti diretti a semplificare la nostra legislazione amministrativa.

Confessa che se vi è un voto da formulare, e in ciò è interprete del pensiero dell'Ufficio centrale, si è che si dia mano ad una riforma radicale e profonda della nostra legislazione amministrativa.

Dice che mentre non si presume l'ignoranza della legge, queste leggi sono complicatissime e si prestano a molteplici interpretazioni. Cita ad esempio la legge sul dazio consumo.

Prende quindi in esame le disposizioni della legge in discussione, e dimostra come essa tenda ad eliminare una lunga corrispondenza e molte pratiche veramente superflue.

Conclude rinnovando la preghiera al Senato di approvare questo progetto di legge.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Ringrazia l'Ufficio centrale della sua adesione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si approva l'art. 1.

L'articolo 2 è approvato con questo emendamento: « Spetta ugualmente al prefetto di autorizzare previo parere, ecc. »

L'articolo 3 è approvato nel testo dell'Ufficio centrale col secondo comma così emendato:

« Il decreto del prefetto è pubblicato nel *Bollettino degli annunzi legali per la provincia.* »

L'articolo 4 è approvato senza discussione.

*Votazione a scrutinio segreto.*

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per le votazioni a scrutinio segreto.

Avverte che i progetti per maggiori assegnazioni si voteranno in una sola coppia di urne.

Estrae a sorte i nomi degli scrutatori.

Dichiara che per la prossima seduta pubblica, i senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

DI SAN GIUSEPPE, segretario. Fa l'appello nominale.

*Risultamento di votazione.*

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle fatte votazioni.

Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze:

Senatori votanti 68

Eletto il senatore Faina con voti 43.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

Assegnazione straordinaria di lire 2300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per conto da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96;

Maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 — Ministero – Personale di ruolo – e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 – Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi – dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . . . | 71 |
| Favorevoli . . . . . . | 65 |
| Contrari. . . . . . . | 5 |
| Astenuti. . . . . . . | 1 |

(Il Senato approva).

Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882 n. 698:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . . . | 71 |
| Favorevoli . . . . . . | 64 |
| Contrari. . . . . . . | 6 |
| Astenuti. . . . . . . | 1 |

(Il Senato approva).

Modificazioni di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . . . | 71 |
| Favorevoli . . . . . . | 66 |
| Contrari. . . . . . . | 4 |
| Astenuti. . . . . . . | 1 |

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . . . | 71 |
| Favorevoli . . . . . . | 65 |
| Contrari. . . . . . . | 5 |
| Astenuti. . . . . . . | 1 |

(Il Senato approva).

Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili:

| | |
|---|---|
| Votanti . . . . . . . | 71 |
| Favorevoli . . . . . . | 64 |
| Contrari. . . . . . . | 6 |
| Astenuti. . . . . . . | 1 |

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 17.55).

## CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 16 maggio 1896**

*Presidenza del Vice-Presidente* CHINAGLIA

La seduta comincia alle ore 14.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato,

*Presentazione di note di variazioni.*

COLOMBO, ministro del tesoro, presenta due note di variazioni al bilancio dell'Entrata ed a quello di Grazia e Giustizia pel 1896-97.

*Interrogazioni.*

SINEO, sotto segretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Di Sant'Onofrio, « sui provvedimenti adottati o da adottarsi in presenza della diffusione del morbo colerico in Egitto ».

Ricorda l'ordinanza del 29 febbraio emanata d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi, la quale provvede a queste circostanze. Tuttavia altre disposizioni sono state date recentemente onde tutte le precauzioni siano prese per evitare che il morbo sia importato senza soverchio pregiudizio dei servizi postali.

DI SANT'ONOFRIO ringrazia l'onorevole sotto segretario di Stato della risposta data. Osserva però che il morbo va estendendosi ed aumentando d'intensità in Egitto. Ritiene quindi che

sarebbero necessarî più radicali provvedimenti, fra i quali va studiata specialmente la sospensione temporanea dei viaggi postali fra l'Italia ed Alessandria.

SINEO, sotto segretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Sacchi « sull'invio di una circolare ai prefetti pel *primo maggio*, la quale non solo conferma le illiberali disposizioni del precedente Ministero in occasioni consimili, ma ne aggrava la portata suggerendo di limitare il numero degli accorrenti alle riunioni private ».

Osserva che l'interrogazione è altrettanto immeritata quanto vivace. Nessuna disposizione è stata data da meritare il rimprovero dell'onorevole Sacchi; e legge, a dimostrazione della sua affermazione, le disposizioni date dal Governo.

Quanto agli avvenimenti, l'onorevole interrogante dovrà riconoscere che il primo maggio non è mai passato così tranquillo.

Aggiunge che nessuna conferenza notificata e tenuta a termini di legge fu proibita. Non saprebbe quindi a che possa alludere l'onorevole Sacchi. (Bene!)

SACCHI. La sua censura era mossa dal fatto che i giornali avevano annunziato una circolare del Ministero per rendere più restrittive le disposizioni date negli scorsi anni. Ora l'onorevole sotto segretario di Stato ha dichiarato che la circolare non è stata inviata.

Però rimane questo: che cioè la nuova Amministrazione ha confermato disposizioni secondo lui illiberali.

Ringrazia però il Governo della lettura fatta di tutte le disposizioni date.

Osserva poi che le disposizioni statutarie relative al diritto di riunione sono state interpretate dai Governi di destra assai più liberalmente che dagli altri Governi che si sono succeduti.

La legge di pubblica sicurezza è esplicita, a proposito delle conferenze pubbliche, e dei luoghi da ritenersi pubblici.

Essa permette implicitamente le pubbliche riunioni; e quindi il Governo, quando le vieta, viola la legge, fino ad impedire le convocazioni dei propri elettori, fatte dai deputati.

Deplora poi che si continuino a designare come partiti sovversivi quelli che si dimostrano contrari allo stato presente di cose, sebbene rifiutino assolutamente di ricorrere ai mezzi violenti, e soltanto confidino in uno svolgimento naturale e storico dei loro ideali.

Invita quindi il Governo a non sopprimere la discussione, solo mezzo d'impedire il disordine.

SINEO, sotto segretario di Stato per l'interno, non consente nelle idee svolte dall'interrogante ritenendo giustificato, per misura di ordine pubblico, il divieto delle pubbliche riunioni.

RICOTTI, ministro della guerra, risponde al deputato Camera, che desidera « sapere per quali ragioni, mentre sono stati licenziati tutti gli altri, compresi quelli del 40° e 41° battaglione, sono poi trattenuti sotto le armi i soldati della classe 1873, appartenenti al 42° battaglione d'Africa ».

I battaglioni indicati dall'interrogante non poterono essere licenziati trovandosi in Africa; ma lo saranno tra qualche settimana. Sono state date già disposizioni in proposito.

CAMERA crede che per parità di trattamento si sarebbe potuto richiamare anche quelli che si trovano in Africa.

RICOTTI, ministro della guerra, osserva che la legge e non il ministro sospende i congedamenti durante lo stato di guerra.

***Seguito della discussione del disegno di legge per gl'infortuni sul lavoro.***

CAPRUZZI deplora che il disegno di legge, ripudiando sì i principî inconcussi del diritto privato, come quelli del diritto sociale, si risolva in un arbitrio legislativo.

Fino ad ora nessuno aveva osato escludere la responsabilità dell'imprenditore per i casi di colpa grave e di dolo; e l'ammettere nell'operaio il diritto all'indennità nei casi fortuiti e di forza maggiore non deve trarre per conseguenza l'esclusione della responsabilità per la colpa grave.

Comprenderebbe il concetto della transazione qualora il compenso, che si accorda all'operaio per la rinunzia all'azione che gli compete per la colpa grave, fosse un vero risarcimento del danno causatogli dall'infortunio; ma invece questo compenso si riduce ad una misura veramente irrisoria.

E non basta ma, col negare quell'azione, si distrugge nell'imprenditore la coscienza della responsabilità e quindi la vigilanza che è suo dovere esercitare.

Vero è che la colpa grave risorge per la inosservanza dei regolamenti; ma l'oratore ritiene che sia umanamente impossibile determinare *a priori* tutti i casi di responsabilità. Non si vorrà, per esempio, porre limitazione alle ore di lavoro; sebbene l'esperienza provi che la durata del lavoro troppo prolungata è stata causa dei più gravi disastri ferroviari.

Conchiude col dire che il disegno di legge intende piuttosto alla tutela degli industriali che a quella degli operai; e prega Governo e Commissione di mantenere intatto il principio della responsabilità per la colpa grave. (Bene!)

FERRERO DI CAMBIANO (Della Commissione), dopo aver notato che il principio inspiratore del disegno di legge ha già ottenuto il suffragio del Senato ed ha il consenso di due ministri, l'onorevole Barazzuoli, di cui lamenta l'assenza, e l'onorevole Guicciardini, esorta la Camera ad approvare le proposte della Commissione, affinchè i nemici del presente ordine sociale non abbiano a proclamare l'impotenza del Parlamento a provvedere ai mali sociali.

Aggiunge che il disegno di legge non esclude la colpa grave, ma la limita ai casi d'inosservanza dei regolamenti, non volendo che questo concetto della colpa, indefinito e indefinibile, possa, in ogni caso d'infortunio, dar modo agli operai di tentare di ottenere un compenso maggiore.

Riconosce che le indennità stabilite non sono laute; ma fa notare che per indennità più alte occorrerebbero più alti premî di assicurazione: e ciò non si è creduto possibile per le condizioni disagiate così dell'industria come del lavoro.

Osserva poi non essere esatto che questa legge non gravi sull'industria, e sia illusoria per gli operai. All'industria, fra premî di assicurazione e ordigni preventivi, porterà un carico di venti milioni; e agli operai darà l'indennità per tutti i casi fortuiti e di colpa degli operai medesimi: i quali casi, secondo le più recenti statistiche, rappresentano l'ottanta per cento degli infortuni.

Quindi esorta la Camera a votare il disegno di legge. (Bene! Bravo!)

GUICCIARDINI, ministro d'agricoltura e commercio, espone le ragioni del dissenso fra le diverse opinioni a proposito dell'articolo 10; e dice che il dissenso medesimo è più apparente che reale, visto che, sia col sistema della Commissione, sia con gli emendamenti proposti, è unanime il desiderio di indennizzare integralmente l'operaio del danno che possa aver ricevuto per colpa del suo principale.

Accenna alle statistiche intorno agli infortunî sul lavoro, presentate al Parlamento italiano nel 1884 e a quello germanico nel 1889, affermando risultarne che solamente venti sopra cento infortunî sono imputabili a colpa o negligenza dell'imprenditore. Quanto all'onere presunto per l'industria in base ai calcoli più ottimisti, dice che non può essere inferiore, per soli premî di assicurazione, ai nove milioni annui.

Confronta i diritti degli operai danneggiati sul lavoro secondo la legislazione vigente, con quelli sanciti dal disegno di legge, sostenendo che, con questo, si avvantaggiano di molto le condizioni della classe lavoratrice alla quale si accorda un beneficio nuovo, senza toglierle, come inesattamente fu detto, in caso di colpa dei padroni, le garanzie stabilite dalla legge comune.

Riconosce un po' esigue le indennità stabilite dalla legge, e crede che, specialmente poi casi di inabilità permanente e di morte, potrebbero essere cresciute,

Dichiara di respingere gli emendamenti presentati, pure essendo disposto a studiare se una nuova formola, più esplicita e precisa, possa sostituirsi a quella Commissione, la quale però, allo stato delle cose, è la migliore di tutte.

Leggi di questa natura non si possono fare, d'un tratto, complete e perfette. Miglioramenti si studieranno; ma per amore dell'ottimo non si deve abbandonare il buono. E quindi invita la Camera ad approvare il disegno di legge.

MURMURA, combatte l'emendamento proposto dall'onorevole Bonacci. Dichiara che questo disegno di legge fu accolto favorevolmente dale classi lavoratrici e dimostra che esso non giova, come da taluno fu detto, ma anzi nuoce agli industriali, mentre giova invece grandemente agli operai.

Espone alla Camera i principi che informano le leggi germanica ed austriaca in questa materia, e dimostra che, per la liquidazione della indennità dovuta all'operaio quelle leggi prescindono dalla considerazione della colpa eventuale dell'intraprenditore, il quale, in caso di colpa, è solamente tenuto a risarcire l'istituto assicuratore.

Osserva essere impossibile coordinare praticamente il principio del risarcimento dei danni a norma del dritto comune, col principio dell'assicurazione, che è il cardine fondamentale della presente legge.

Inoltre la Camera deve pur considerare che, mantenere, pel caso di dolo o di colpa grave, le norme del dritto comune, si darà luogo in ogni caso d'infortunio ad una serie di contestazioni giudiziali, che saranno fonte inestinguibile di dissensioni, di odii, e porteranno seco necessariamente lungaggini e incertezze, dispendi, insomma tutti quegli inconvenienti che la presente legge si propone di evitare.

Ed è sempre ardua e delicata questione stabilire ove finisca il caso fortuito per dar luogo alla colpa lieve, e dove a questa subentri la colpa grave. Manca poi ogni base nel nostro diritto positivo per distinguere la colpa grave dalla colpa lieve, poichè il diritto civile non riconosce che un grado di colpa, ed il diritto penale rimette la valutazione della colpa all'insindacabile criterio del giudice.

Conclude pregando la Camera di riflettere alle conseguenze funeste che avrebbe l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Bonacci; conseguenze che potrebbero avere il risultato di compromettere l'approvazione della legge, con danno incalcolabile delle classi operaie. (Bene! Bravo!)

DANEO svolge la seguente aggiunta all'art. 10.

« Quando l'infortunio abbia dato luogo a condanna penale, e non si tratti di caso nel quale si potesse solo procedere su querela di parte, i danneggiati e loro aventi causa avranno diritto alle indennità loro dovute dai condannati a termini del diritto comune sotto deduzione di ciò che avessero conseguito dalle Società assicuratrici. »

Crede che sia omai giunto il momento di proporre un provvedimento che concili le due diverse correnti che si sono manifestate alla Camera intorno alla convenienza di conservare l'azione civile a favore dell'operaio nel caso di colpa grave dell'industriale.

Perciò con la sua aggiunta egli mira a far sì che nel solo caso di condanna penale subita per colpa grave si dia luogo ad azione civile. E ciò è necessario, perchè altrimenti non essendovi l'interesse di alcuno a stabilire che la colpa grave ci è stata, sarà sempre impossibile procurarsi gli elementi per provarla.

E con la misura conciliativa proposta si evitano gli inconvenienti che si avrebbero, se si costringesse l'industriale a rispondere ai termini del Codice civile nel caso di violazione del regolamento.

Dimostra poi quali inconvenienti nascerebbero se si accogliesse senza modificazioni il concetto espresso dall'onorevole Banacci e termina esprimendo la speranza che la Camera voglia sospendere ogni decisione sull'articolo decimo, essendo necessario maturare prima bene i concetti che durante la discussione da diverse parti della Camera si sono espressi. (Benissimo!).

NOCITO. Svolge la seguente aggiunta all'articolo 10.

« È riservata l'azione diretta di risarcimento di danno in via civile o penale al danneggiato od ai suoi eredi nel caso che l'infortunio sia derivato da dolo o colpa. Sulla somma liquidata nella sentenza sarà prelevata l'indennità già pagata dall'Istituto assicurante. Uguale azione in via principale od accessoria è riserbata all'Istituto assicurante contro l'industriale od imprenditore, ma in questo caso l'indennità è dovuta alla parte lesa, prelevata la somma già pagata dall'Istituto assicurante. »

Ha già dato troppe prove di essere favorevole alla approvazione sollecita della legge perchè non possa essere accusato di volerla ritardare insistendo a discutere l'importantissimo articolo 10.

Esaminando poi la sua aggiunta dimostra come essa sia diversa sostanzialmente da quella dell'onorevole Daneo, e come non possa accogliersi il concetto da questi sostenuto, che l'indennità ora assicurata dal vigente diritto civile non possa ripetersi se non in caso di condanna penale subita dall'industriale.

Al contrario molto più semplice è l'autorizzare l'operaio danneggiato ad intervenire nel giudizio penale nei casi di colpa o dolo.

Non ammette la distinzione fra colpa grave e colpa lieve, la quale distinzione non si trova neppur definita nei nostri Codici.

Non sa comprendere poi come il relatore che ha escluso la colpa come criterio per mantenere la responsabilità civile dell'industriale, riserbando questa responsabilità nel caso di dolo, l'abbia pure mantenuta nel caso di inosservanza di regolamenti. In questo modo questa inosservanza viene uguagliata alla colpa.

Neppure sa comprendere perchè si affermi non potere il sistema della assicurazione coesistere con quello della responsabilità civile per i casi di colpa o dolo. A parer suo i due sistemi non sono incompatibili, a meno che la incompatibilità non si voglia trovare nel fatto che conviene sgravare gl'industriali dalla responsabilità civile, nel momento che si gravano dal peso dell'assicurazione.

Forse potrebbe il ministro stesso proporre un componimento nel senso di accordare agli operai una indennità maggiore nel caso di colpa grave dall'intraprenditore.

Riconosce che è proposito comune di tutti il migliorare le condizioni degli operai, e ciò per ragioni di alta equità e di sicurezza sociale.

Ma esorta la Camera a voler eliminare fino il sospetto che questa legge, sotto parvenza benevole, celi qualche insidia alle classi lavoratrici. (Benissimo!)

ROSSI MILANO dà ragione della seguente aggiunta sottoscritta anche dagli onorevoli Colajanni F., Del Balzo ed altri.

« Qualora l'infortunio avvenga pel fatto o per la negligenza ed imprudenza dei capi o esercenti industrie o di coloro, che essi proposero alla direzione o sorveglianza del lavoro, il danneggiato o i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere l'indennità dovuta a termine degli articoli 1151 e 1152 Codice civile, sotto deduzione di ciò che avessero ottenuto dalla società di assicurazione. »

Confuta le argomentazioni testè svolte dall'onorevole Murmura; e dimostra essere cosa repugnante alla giustizia ammettere un unico criterio pel risarcimento dei danni, si tratti di danni fatali, di danni colposi o di danni dolosi.

Stabilire una sola e minima indennità per tutti quanti questi casi significa veramente fare il vantaggio degli industriali e il danno degli operai.

In tal modo si vengono ad abolire pei soli operai gli articoli 1151 e 1152 del Codice civile.

Esamina partitamente e combatte gli argomenti esposti dai diversi oratori in sostegno delle proposte della Commissione; ed esorta la Camera a non volersi allontare in questa materia da

quei principii eterni di ragione, che costituiscono per noi una venerabile tradizione patria e formano la base essenziale del nostro diritto privato. (Bene!).

Dimostra come, anche accogliendo il principio del rischio industriale, principio invocato dal relatore, non si possa misurare alla stessa stregua il danno derivato dal caso fortuito con quello derivato dalla colpa grave o dal dolo.

Ma parlare del rischio industriale, è dire una cosa poco precisa: il vero è che con questa legge si vuole che il danno sia risarcito dal capitale; e ciò si vuole perchè il capitale non dà oggi al lavoro tutto ciò che dovrebbe.

Adunque anche in questo caso si tratta di applicare il *suum cuique tribuere;* uno di quei principii che rimontano alla sapienza romana.

L'industriale, il quale, assicurando i suoi lavoratori, risarcisce il danno, che eventualmente derivi da caso fortuito, non fa che il suo stretto dovere.

Ma, se così è, l'industriale, perchè paga il risarcimento in caso di danno fatale, non può pretendere di sottrarsi a quella speciale responsabilità, che per diritto comune gli incombe in caso di colpa o di dolo; e non sono quindi nel vero coloro che affermano che si deve compensare l'un caso coll'altro.

Combatte le obiezioni d'ordine pratico che si son volute sollevare contro l'applicabilità in questi casi del diritto comune, e le altre che si deducono dal diritto comparato.

Dimostra poi con dati statistici che dall'approvazione di questa legge non deriverà alcun sensibile aggravio al capitale industriale, di fronte a ciò che è costretto a pagare per le regole del diritto comune.

Adunque con questa legge si viene a porre l'operaio fuori del diritto comune, e ciò si fa a tutto suo danno. Si incorre inoltre nell'assurdo giuridico di subordinare le regole relative al dolo e alla colpa, alle discipline regolamentari.

Se dunque non si dovesse accogliere il concetto sostenuto dall'oratore, mantenendo integre le norme del diritto comune pel caso di dolo o di colpa, meglio sarebbe che la Camera respingesse senz'altro la legge; e la respingesse appunto in nome dei veri interessi delle classi lavoratrici. (Benissimo! — Approvazioni — Parecchi deputati si congratulano con l'oratore).

*Discussione sull'ordine del giorno.*

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, propone che martedì si incominci nelle sedute pomeridiane la discussione dei bilanci, cominciando da quello della guerra.

Per le altre leggi potranno tenersi alcune sedute antimeridiane. Dichiara quindi che non può accettare nessuna delle interpellanze presentate ultimamente, dovendo dar la precedenza alla materia più importante, e specialmente ai bilanci.

ZAVATTARI domanda che la legge sugli infortuni sia discussa nelle sedute mattutine che potranno cominciare la settimana entrante.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, dichiara che consente in questo concetto. Lunedì si stabilirà quando debbano tenersi tali sedute mattutine.

IMBRIANI osserva che la dichiarazione del presidente del Consiglio di non voler accettare nessuna delle interpellanze, equivale a sopprimere il diritto d'interpellanza.

Domanda poi al presidente del Consiglio quando intenda che sia svolta la sua mozione per la pubblicazione dei nomi dei deputati che percepiscono emolumenti sul bilancio dello Stato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, osserva che egli non intende punto sopprimere il diritto d'interpellanza; ma ha dovuto valersi di un diritto, che al Governo compete, per regolamento, di respingere tutte le interpellanze, per la impellente necessità che entro il mese di giugno siano discussi tutti i bilanci: essendo intento assoluto del Governo di evitare l'esercizio provvisorio.

Quanto alla mozione dell'onorevole Imbriani, poichè egli nel proporla non fu certamente mosso da ragioni di sospetto verso la Camera, (Segni di assenso dell'onorevole Imbriani) suggerisce all'onorevole Imbriani di trasmettere la sua proposta alla Giunta pel regolamento della Camera, dichiarando che per parte sua non ha ragione di opporvisi. Altrimenti domanda che la mozione sia rimandata a dopo i bilanci.

IMBRIANI, non crede che la questione sia di competenza della Giunta del regolamento. Consente quindi che la sua mozione sia svolta immediatamente dopo i bilanci.

*Interrogazioni.*

DI SANT'ONOFRIO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro per gli affari esteri intorno al modo in cui intende provvedere alle misere condizioni delle famiglie di coloni che la guerra ha cacciato dall'Eritrea.

« Franchetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo circa l'andamento della sciagura africana e circa le intenzioni che si attribuiscono al Governo per Zeila.

« Imbriani Poerio ».

CAETANI, ministro degli affari esteri, rispondendo alla interrogazione dell'onorevole Franchetti, dichiara che il Governo provvederà, secondo i criteri di equità e di umanità, alle famiglie dei coloni che dovettero abbandonare la Colonia Eritrea.

FRANCHETTI, ringrazia il ministro e lo prega di provvedere colla maggior sollecitudine, perchè queste famiglie versano in deplorevoli condizioni. Avverte poi il Governo che questi coloni si lagnano pel modo come furono trattati durante il viaggio di ritorno.

Avverte anche che, a quanto si dice, ai coloni rimasti nell'Eritrea si sarebbe fatto sottoscrivere un nuovo contratto diverso da quello originario, che era stato fatto coll'approvazione del Governo. Se questo è vero prega il Governo di provvedere.

La seduta è tolta alle 19,50.

# DIARIO ESTERO

A proposito del rimprovero mosso dal Segretario di Stato del Transvaal, sig. Leyds, a sir H. Robinson per l'atteggiamento benevolo del governo inglese verso la *Chertered Company,* il ministro delle colonie, sir Chamberlain, avrebbe risposto, secondo un telegramma del corrispondente del *Times* al Capo, in termini molto precisi.

Nel suo dispaccio il sig. Chamberlain dice che il Presidente Krüger è male informato se suppone che il governo inglese abbia preso la difesa dei direttori della Compagnia per la parte da essi avuta nell'invasione. Il governo non difende nessuno, nemmeno il signor C. Rhodes.

E' inesatto, aggiunge il ministro inglese, che l'azione delle persone che ebbero conoscenza dell'invasione e l'avevano favorita, sia stata difesa dal governo imperiale o da altra persona responsabile, sotto il pretesto che esse avevano agito nell'interesse dell'Impero e per la sua espansione nell'Africa del Sud.

Invece, pure apprezzando i servizi passati del sig. Rhodes, il governo ha biasimato l'invasione e la condotta di tutte le persone compromesse dai dispacci recentemente pubblicati.

Il governo ha promesso di fare un' inchiesta che avrà luogo non appena il processo di Jameson sara terminato. Questa inchiesta dovrà decidere se è il caso di introdurre delle modificazioni nella Carta concessa alla Compagnia. Il governo non può pronunciarsi sull'avvenire della Compagnia prima del termine dell'inchiesta.

Il sig. Chamberlain dice poi che il governo imperiale non ammette che la clemenza del Presidente debba dipendere dal linguaggio di persone sconosciute o che non si nominano. Esso spera che il Presidente non terrà conto di siffatti propositi, se sono stati tenuti, e deciderà ciò che deve essere fatto per il bene dell'Africa del Sud.

Il sig. Chamberlain termina facendo un'allusione simpatica alla malattia della signora Krüger.

A questo dispaccio di sir Chamberlain, il segretario di Stato del Transvaal, sig. Leyds, ha risposto con telegramma a sir H. Robinson, esprimendo la sua soddisfazione per l'inchiesta annunziata che esso seguirà con attenzione, e ringraziando, a nome del Presidente Krüger, per la cortesia che ebbe sir Chamberlain di informarsi della salute della sinora Krüger che sta meglio.

***

Scrivono da Londra:

Il Presidente del Transvaal, sig. Krüger, domanda apertamente l'abolizione del trattato del 1884, che riconosceva l'Inghilterra come Potenza alta sovrana, l'annessione di nuovi territori, il pagamento di una indennità ed infine la dissoluzione della *Chartered Company*. Condizioni impossibili queste, secondo i giornali di tutti i partiti, specialmente per ciò che riguarda la questione della *Chartered*, che è un affare tutto domestico e di cui il Transvaal non deve immischiarsi, e per il diritto di sovranità, il cui abbandono sarebbe per l'Inghilterra una confessione di debolezza e d'impotenza, non tanto di fronte al minuscolo Stato africano, quanto ai suoi nemici d'Europa, sopratutto alla Germania.

Come si vede, la questione non è tanto facile ad essere definita. Si fanno molte supposizioni e si esprimono parecchi giudizi; raccogliendo però la sintesi di tutte le proposte, si può ormai affermare che l'opinione pubblica desidera: che si faccia severa giustizia dei filibustieri, lavando così una macchia dell'onore nazionale; che, il Governo quindi, resesi pure le mani, le usi energicamente contro i boeri ostinati, e li obblighi a prender cura delle richieste di Johannesburg.

Tale, senza dubbio, sarà l'azione del Governo inglese.

Un giornale di Pretoria, il *Volk Tem*, esprime il desiderio che il Governo del Transvaal interrompa le sue relazioni coll'Inghilterra fino a tanto che questa non avrà preso una decisione definitiva riguardo alla *Chartered Company*.

***

Si scrive per telegrafo da Madrid, al *Temps* di Parigi, che una parte della stampa ha iniziato una campagna domandando la denunzia dei trattati del 1795 e 1877 che regolano le relazioni tra la Spagna e gli Stati Uniti, ma che il governo non vi si presterà per non accrescere la tensione nei rapporti col gabinetto di Washington.

I documenti del processo dei filibustieri del *Competidor* arriveranno a Madrid col prossimo corriere di Cuba. Essi saranno presentati d'urgenza al Consiglio superiore di guerra e marina, che avrà la facoltà di riformare la sentenza del Consiglio di guerra dell'Avana, oppure di annullarla e di rinviare la faccenda ad una giurisprudenza militare ordinaria.

In un secondo telegramma, allo stesso *Temps*, è detto che il Governo ha dato ordine al ministro di Spagna a Washington di formulare dei nuovi reclami contro la tolleranza usata dalle autorità dei porti americani verso le numerose spedizioni che portano continuamente materiali da guerra ed altri soccorsi agli insorti.

Aggiunge lo stesso telegramma correr voce che i rappresentanti di Spagna presso le Potenze europee sono stati incaricati di scandagliare le loro disposizioni a proposito di Cuba e delle colonie europee minacciate dalla politica americana.

Il sig. Canovas, presidente del Consiglio, ha dichiarato che il generale Weyler non ha chiesto rinforzi e che, d'altronde, esso aveva ricevuto 24 mila uomini in tre mesi. Il Governo prepara una spedizione di 40 mila uomini per il mese d'ottobre, dopo la stagione delle pioggie.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA

— S. A. R. il Principe di Napoli è partito l'altra sera alle 21,5 da Firenze per Mosca a rappresentare S. M. il Re all'incoronazione dello Czar. Tutte le autorità civili e militari erano in stazione ad ossequiarlo.

Il seguito del Principe è così composto:

Tenente generale Gozzani di S. Giorgio, ispettore generale di cavalleria.

Maggiore generale Appelius, aiutante di campo generale di S. M.

Capitano di fregata C. Susanna, aiutante di campo di S. M.

Conte Santorre di Santa Rosa, cerimoniere di Corte.

Maggiore di fanteria, Algozini, aiutante di campo di S. A. R.

Capitano di cavalleria, nobile Roberto Strozzi, ufficiale d'ordinanza di S. A. R.

Cav. Comotto, segretario del Ministero della Real Casa.

S. A. R. arriverà domani alle 7,37 a Varsavia, donde proseguirà con treno imperiale russo posto a sua disposizione dallo Czar.

Arriverà a Mosca il 20 alle ore 21,45.

S. A. R. transitò ieri mattina per Verona, ove venne ossequiato dalle autorità, ed ieri al giorno alle ore 17,15 giunse a Monaco di Baviera donde, con il seguito, proseguì per Berlino arrivando stamane alle ore 6,10 ricevuto alla stazione dal personale dell'ambasciata. S. A. R. ripartirà stasera alle ore 19,15 per Mosca.

---

**Dall'Eritrea.** — L' *Agenzia Stefani* ha da Massaua 17:

« È giunto ieri a Kerseber, dove si trova il nostro quartier generale, il tenente Poggi, che era prigioniero di Ras Sebat.

E' imminente la restituzione dei nostri prigionieri che erano nel Tigrè e che sommano ad un centinaio.

Quelli che si trovano nel Lasta, circa cinquanta, non potranno giungere che fra una ventina di giorni causa la grande distanza. »

« L'emiro Ahmed Fadil, già comandante dei Dervisci a Tucruf, è partito dal Ghedaref per presentarsi al Califfo. Osman Digna, che si trova ad Adarama, partirà pure per Ondurman, accompagnato da alcuni capi.

Tutti gli informatori confermano le precedenti notizie; nessun rinforzo è in marcia alla volta dell'Atbara. »

---

**All'Ambasciata di Spagna.** — Il ricevimento offerto ieri dalle LL. EE. il Conte e la Contessa di Benomar per festeggiare il genetliaco di S. M. il Re di Spagna, riuscì brillantissimo.

Le splendide sale del palazzo Barberini non che l'adiacente giardino erano piene di eleganti signore e gentiluomini appartenenti alla diplomazia, all'aristocrazia romana ed al mondo politico.

Intervennero le LL. EE. i Ministri degli Esteri e delle Finanze.

Il Conte e la Contessa di Benomar fecero gli onori di casa con quella squisita cordialità che tanto li distingue, avendo una parola cortese con tutti i numerosi invitati.

Il ricevimento incominciato alle ore 17 ebbe termine verso le 20.

**Congresso forense nazionale.** — Ieri i congressisti tennero una tornata nel mattino per proseguire alla discussione dei temi.

Nel pomeriggio, inoltre cento carrozze, visitarono i monumenti nuovi e quello in costruzione alla memoria del Padre della Patria, non che il nuovo palazzo di Giustizia.

Nella sera assistettero allo spettacolo dell'illuminazione a luce di bengala dei monumenti antichi.

Oggi fecero una gita per i Castelli Romani e domani ricominceranno e finiranno i lavori del congresso.

**Flora dei monumenti romani.** — Leggiamo nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione:

Il comm. Alberto nob. Pisani-Dossi, ministro plenipotenziario ad Atene, ha inviato 600 rizomi di anemoni greci, rosso-cupi, da piantarsi nei terreni attigui ai sepolcri dell'Appia antica e della Via Latina.

Il sig. Marco Torres di Venezia ha offerto in dono 200 oleandri e 200 clematis, lonicere, ed altri arbusti rampicanti.

Il prof. comm. Cesare Maccari ha offerto venti alberi di melograno (*punica granatum*) da piantarsi accanto alla « Minerva Medica » e su altre aree monumentali difese da cancelli.

**Cambi doganali.** — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 18 a tutto il 24 maggio per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 107,30.

**Rimpatrii.** — Ieri l'altro proseguì da Porto Said per Napoli il piroscafo *Archimede*, della N. G. I., con a bordo il 15° battaglione fanteria d'Africa, 35 ufficiali, 593 militari di truppa di altri battaglioni e 349 ammalati che rimpatriano.

Lo stesso giorno partì da Massaua, anche diretto a Napoli, il piroscafo *Montebello*, della N. G. I., su cui si sono imbarcati i battaglioni di fanteria d'Africa 13°, 32° e 35°, complessivamente 1500 uomini, più 130 malati di cui solo pochissimi abbisognano dell'ospedale.

— Il piroscafo *Gottardo*, della N. G. I., proveniente da Massaua con a bordo 71 ufficiali, il 33° e 36° battaglioni d'Africa e 200 ammalati è partito oggi da Porto-Said per Napoli.

**In soccorso dei prigionieri.** — Ieri sera partì da Napoli per Massaua il piroscafo *Bormida* della N. G. I.

Sul *Bormida* furono imbarcate, oltre una gran quantità di fieno, avena, viveri, 500 tonnellate di acqua di Serino, anche quaranta tonnellate di casse piene di biancheria e medicinali pei nostri soldati prigionieri, che sono presso Menelik.

**Marina militare.** — La R. Nave *Dogali* giunse ieri l'altro a Porto-Said.

A bordo tutti bene.

**Marina mercantile.** — Il piroscafo *Letimbro*, della N. G. I., proseguì sabato da Penang per Bombay ed il piroscafo *Regina Margherita* della stessa N. G. I. ieri da Barcellona proseguì per il Plata.

**Industria nazionale.** — Lunedì scorso fu varato dal Cantiere Vianello Moro, Sartori e C. di Venezia un battello a vapore costruito in quello Stabilimento per conto della Società veneta di navigazione a vapore lagunare. Il varo riuscì felicemente. Il battello, a scafo d'acciaio, misura metri 22,60 in lunghezza e metri 3,90 in larghezza, ha una macchina a vapore verticale a doppia espansione della forza di 75 cavalli ed è destinato alla linea di navigazione interna del Canal grande. È questo il quarto battello del medesimo tipo che nel volger di due anni fu costrutto nel detto cantiere.

**Le corse a Milano.** — Ieri, a Milano, nell'Ippodromo di San Siro vi fu la grande corsa del Commercio col premio di 50,000 lire.

Moltissimo concorso, quantunque il tempo fosse minaccioso.

V'intervennero le LL. AA. RR. la Principessa Letizia, il Duca e la Duchessa d'Aosta ed il Conte di Torino, le autorità civili e militari, le notabilità e moltissime signore.

Le LL. AA. RR. furono ricevute all'Ippodromo dal Principe Trivulzio, presidente della Società Lombarda delle Corse, e dalle altre notabilità.

Arrivò primo *Sansonetto* della razza Carmignano, secondo *Pistenhuit* e terzo *Palmira*, appartenenti a scuderie italiane.

I Principi, all'andata ed al ritorno, furono rispettosamente salutati dalla folla.

**Nuovo tiro a segno.** — Padrino il generale Cucchiari, fu inaugurata ieri, a Carrara, nel Teatro massimo la bandiera della Società del tiro a segno, con l'intervento del Prefetto, delle autorità provinciali, cittadine e militari e di molte Società del tiro a segno, compresa quella pisana, colla bandiera vinta alla gara nazionale di Roma.

Parlarono i presidenti delle Società di tiro a segno di Carrara, Pisa e Massa ed il Prefetto Sciacca.

Indi incominciò la gara alla quale presero parte i migliori tiratori italiani.

Al banchetto, che ebbe luogo al campo del tiro, parlarono il presidente Binelli, il Prefetto e il rappresentante della stampa.

**Uragani e grandine.** — Ieri l'altro, alle ore 15,30, cadde una terribile grandinata sulla città di Verona e sulle campagne circostanti. Queste rimasero grandemente danneggiate.

L'uragano durò un'ora. La grandine raggiunse l'altezza di un palmo nelle vie.

**Roma.** — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Valle — *Pension Pirati*, ore 21.

Quirino — *Rigoletto*, ore 21.

Manzoni — *L'Onore*, ore 21.

Panorama Nazionale — *Le Lieure* (via Mortaro, 17) — *Bagni*.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 16. — La chiamata di Abdul Kerim pascià, per sostituire Turkan pascià nell'ufficio di Governatore dell'isola di Candia, fu contromandata.

La Porta ha intenzione di convocare quanto prima l'Assemblea dell'isola di Candia e forse anche nel corrente mese.

I due ufficiali ed i due giudici istruttori che fecero l'inchiesta di Marrach, furono inviati a Biredijk sull'Eufrate onde restituire alla loro prima destinazione le chiese trasformate in moschee.

Tale provvedimento elimina il principale reclamo del rapporto di Fitz Maurice.

PARIGI, 16. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, accompagnato dai generali Boisdeffre e Tournier, è partito stamane alle 10,40 per Frouard per salutare la Czarina vedova.

Il Presidente della Repubblica accompagnerà la Czarina fino a Pagny-sur-Moselle e poscia ritornerà direttamente a Parigi.

NEW-YORK, 16. — Un ciclone distrusse ieri la parte occidentale della città di Sherman nel Texas.

Vi furono sessanta morti e molti feriti.

Si teme che vi siano danni anche in altre parti del Texas.

MADRID, 16. — Rinforzi saranno inviati a Cuba soltanto nel prossimo autunno. Si parla della necesssità di fare allora un grande sforzo, inviando da cinquanta a sessanta mila uomini, poichè l'insurrezione si estende in tutte le provincie dell'isola.

Si dice che la Spagna dirigerà una Nota alle Potenze relativamente all'attitudine degli Stati Uniti, rilevando che la Spagna rispettò scrupolosamente i trattati, che sono invece violati dagli Stati Uniti.

MOSCA, 16. — Numerosi Principi, le autorità civili e l'alto clero sono già arrivati per assistere alle feste dell'incoronazione dello Czar.

La città è riccamente decorata; specialmente nelle vie principali, dove sono stati eretti archi di trionfo, padiglioni e trofei di bandiere.

Regna grandissima animazione.

Già è giunta un'immensa quantità di forestieri.

Lo Czarevitch si recherà al Caucaso direttamente per la via di mare.

BUDAPEST, 16 — *Camera dei Deputati.* — Il Presidente del Consiglio, barone di Banffy, rispondendo ad un'interpellanza sulla dimostrazione avvenuta a Belgrado contro la commemorazione del Millenario dell'Ungheria, dichiara che il Governo considera l'incidente cagionato da malintesi e improntato a carattere di scortesia. Una Nota del Governo serbo dice che le destituzioni del Capo della polizia di Belgrado e del Comandante della gendarmeria sono la prova che il Governo serbo è animato dal desiderio d'impedire dimostrazioni contro uno Stato, col quale la Serbia vuol mantenere rapporti di buon vicinato.

Il barone di Banffy soggiunge che, siccome la Nota del Governo serbo annunzia già avvenuta la destituzione del Prefetto di Polizia, così il Governo ungherese ritiene superfluo domandare ulteriori soddisfazioni.

Aggiunge inoltre che le domande del Ministero comune degli affari esteri furono accolte, poichè 72 individui furono già condannati al carcere, ed i promotori principali della dimostrazione furono rinviati al Tribunale.

Il Governo ungherese perciò non crede affatto necessario fare nuovi passi. (*Applausi*).

La Camera prende atto di questa dichiarazione.

NANCY, 16. — L'incontro del Presidente della Repubblica, Félix Faure, colla Czarina vedova è avvenuto a Frouard alle ore 4,30 pom. Il Presidente salì nel vagone-salon dell'Imperatrice e baciò a questa rispettosamente la mano.

L'Imperatrice presentò a Félix Faure i figli, Granduchessa Olga e Granduca Michele. Essa ringraziò il Presidente per l'accoglienza fatta e Nizza dalle autorità francesi allo Czarevich.

L'incontro fu molto cordiale.

LONDRA, 17. — Secondo notizia, in data di ieri, da Brass

(località situata alla foce del Niger) è avvenuta una esplosione a Bida nel paese di Nupe.

Il palazzo dell'Emiro è rimasto completamente distrutto. Vi sono duecento morti.

NANCY, 16. — La folla, rispettando il lutto della Czarina, si limitò a gridare a Frouard: *Viva la Russia!*

Lungo il percorso da Frouard a Pagny-sur-Moselle il Presidente Félix Faure e la Czarina s'intrattennero in cordiale conversazione. S. M. si disse commossa del cortese atto del Presidente della Repubblica e lieta della felice influenza del clima sulla salute dei suoi figli.

Vi fu poscia la presentazione dei rispettivi seguiti.

Il Presidente Félix Faure nominò i Principi Bariatinsky e Galitzine grand'ufficiali della Legion d'Onore.

A Pagny-sur-Moselle il Presidente si congedò dalla Czarina, che offerse rose a Félix Faure e al generale Boisdeffre.

La Czarina proseguì quindi il suo viaggio coi figli.

PARIGI, 17. — Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, è ritornato stanotte senza incidenti.

PARIGI, 17. — Il *Gaulois* assicura che il Presidente del Consiglio spagnuolo, Canovas del Castillo, si prepara a chiedere l'intervento delle Potenze europee in seguito all'ingerenza degli Stati Uniti negli affari dell'isola di Cuba.

NIZZA, 17. — Lo Czarevich è partito per Aiaccio a bordo del *Sarnitza*.

Il *Rynda* è partito pel Baltico.

WASHINGTON, 17. — Il Senato approvò la mozione Morgan.

SUAKIM, 17. — Corre qui voce che il Califfo sia morto.

La voce non è confermata e s'ignora la fonte da cui pervenne la notizia.

SOFIA, 17. — Il Principe Ferdinando, accompagnato dal Presidente del Consiglio, Stoiloff, è partito per Mosca onde assistere alle feste per l'incoronazione dello Czar.

WASHINGTON, 17. — Nel disastro avvenuto ieri a Sherman (Texas), causa un ciclone, vi furono 120 morti e 100 feriti.

CAPE TOWN, 17. — Il Comitato esecutivo della Repubblica Sud-Africana ha confermato la pena a tre anni di relegazione, alla quale sono stati condannati i membri del Comitato per le riforme.

L'AVANA, 17. — L'insorto Massimo Gomez continua ad avanzare colla sua banda.

La sua avanguardia è giunta presso Colon.

PIETROBURGO, 17. — Lo Czar e la Czarina colla Granduchessa Olga ed i rispettivi seguiti sono partiti, stasera, per Mosca.

CAIRO, 18. — Ieri vi furono qui 11 casi di cholera e 9 decessi. Ad Alessandria vi furono 77 casi e 20 decessi.

## OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
### fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
*Il dì 16 maggio 1896*

**Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.**

**Barometro a mezzodì** . . . . . . . . . . . 760 6
**Umidità relativa a mezzodì** . . . . . . . . 47
**Vento a mezzodì** . . . . . . SW moderato.
**Cielo** . . . . . . . . . . . quasi coperto.
**Termometro centigrado** . . . . . . { Massimo 21.°3. / Minimo 13.°2.
**Pioggia in 24 ore:** — —

*Li 16 maggio 1896.*

**In Europa** pressione bassa sulla Russia, 750 Pietroburgo; elevata all'Ovest, 770 Irlanda.

**In Italia** nelle 24 ore: barometro diminuito di cinque ad un mm. dal N al S; pioggie leggiere sull'alto versante Adriatico; venti vari deboli; temperatura generalmente aumentata.

**Stamani:** cielo sereno sulle Isole ed all'estremo S. del continente, nuvoloso altrove; venti vari, qua e là freschi.

**Barometro:** 758 Venezia; 760 Ancona, Genova; 762 Roma; 763 Palermo.

Mare calmo.

**Probabilità:** venti deboli e freschi al ponente; cielo sereno al S, vario al N con qualche temporale.

## BOLLETTINO METEORICO
### DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

**Roma,** 16 maggio 1896.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 8 | STATO DEL MARE ore 8 | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Porto Maurizio | 1/4 coperto | mosso | 23 0 | 12 9 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 21 4 | 16 1 |
| Massa Carrara | 3/4 coperto | legg. mosso | 25 6 | 13 2 |
| Cuneo | sereno | — | 21 0 | 12 6 |
| Torino | sereno | — | 23 6 | 15 8 |
| Alessandria | 1/4 coperto | — | 25 6 | 15 6 |
| Novara | sereno | — | 24 2 | 14 0 |
| Domodossola | coperto | — | 25 2 | 10 3 |
| Pavia | 1/2 coperto | — | 28 7 | 13 7 |
| Milano | 1/2 coperto | — | 26 6 | 14 2 |
| Sondrio | coperto | — | 25 4 | 12 3 |
| Bergamo | sereno | — | 21 9 | 13 1 |
| Brescia | caligine | — | 24 0 | 13 5 |
| Cremona | coperto | — | 25 9 | 15 3 |
| Mantova | 3/4 coperto | — | 24 6 | 16 0 |
| Verona | 3/4 coperto | — | 26 2 | 15 2 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 21 5 | 11 7 |
| Udine | coperto | — | 22 2 | 13 2 |
| Treviso | caligine | — | 21 5 | 14 1 |
| Venezia | coperto | calmo | 20 0 | 15 8 |
| Padova | coperto | — | 23 2 | 13 0 |
| Rovigo | coperto | — | 24 7 | 13 3 |
| Piacenza | 3/4 coperto | — | 24 3 | 14 0 |
| Parma | coperto | — | 24 7 | 12 7 |
| Reggio Emilia | 3/4 coperto | — | 24 0 | 14 3 |
| Modena | 3/4 coperto | — | 24 3 | 13 4 |
| Ferrara | coperto | — | 23 5 | 14 2 |
| Bologna | 3/4 coperto | — | 22 9 | 15 6 |
| Ravenna | 3/4 coperto | — | 25 4 | 13 1 |
| Forlì | 1/2 coperto | — | 23 2 | 12 6 |
| Pesaro | 3/4 coperto | legg. mosso | 22 2 | 15 9 |
| Ancona | coperto | mosso | 24 6 | 17 2 |
| Urbino | coperto | — | 22 1 | 12 1 |
| Macerata | coperto | — | 23 1 | 14 9 |
| Ascoli Piceno | 3/4 coperto | — | 23 0 | 15 5 |
| Perugia | 1/4 coperto | — | 22 7 | 11 4 |
| Camerino | 1/2 coperto | — | 19 3 | 12 2 |
| Pisa | 1/4 coperto | — | 25 2 | 11 0 |
| Livorno | coperto | calmo | 21 8 | 14 0 |
| Firenze | coperto | — | 24 0 | 12 5 |
| Arezzo | 1/4 coperto | — | 21 5 | 10 8 |
| Siena | nebbioso | — | 22 5 | 10 1 |
| Grosseto | 1/2 coperto | — | 22 8 | 17 4 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 23 8 | 13 2 |
| Teramo | 1/2 coperto | — | 23 1 | 10 8 |
| Chieti | sereno | — | 21 0 | 10 4 |
| Aquila | 1/4 coperto | — | 20 1 | 9 1 |
| Agnone | sereno | — | 20 2 | 8 2 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 24 1 | 13 2 |
| Bari | 1/2 coperto | calmo | 19 2 | 13 2 |
| Lecce | sereno | — | 21 0 | 11 0 |
| Caserta | coperto | — | 23 5 | 12 8 |
| Napoli | sereno | calmo | 20 1 | 14 2 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 23 8 | 10 4 |
| Avellino | 1/4 coperto | — | 20 7 | 10 7 |
| Salerno | — | — | — | — |
| Potenza | sereno | — | 17 6 | 8 8 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 16 0 | 6 0 |
| Reggio Calabria | sereno | calmo | 22 5 | 15 0 |
| Trapani | sereno | calmo | 23 5 | 14 2 |
| Palermo | sereno | calmo | 23 9 | 9 2 |
| Porto Empedocle | 1/4 coperto | legg. mosso | 22 0 | 14 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 20 5 | 8 6 |
| Messina | sereno | calmo | 23 2 | 16 5 |
| Catania | sereno | calmo | 21 3 | 12 6 |
| Siracusa | sereno | calmo | 24 1 | 12 0 |
| Cagliari | sereno | calmo | — | 11 0 |
| Sassari | 1/4 coperto | — | 22 4 | 12 9 |

# LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 Maggio 1896.

| GODIMENTO | VALORI nomin. | VALORI versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | | PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cor. Med. | | | |
| 1 gen. 96 | | | RENDITA 5 % 1ª grida | | — — | 92,92½ 95 97½ 90 | | — — |
| | | | RENDITA 5 % 2ª grida | 92,90 85 | 92 88½ | | | — — |
| » | | | detta in cartelle di L. 50 a 200 | 93,— | — — | | | — — |
| | | | detta » di L. 25 | | — — | | | — — |
| » | | | detta » di L. 10 | | — — | | | — — |
| | | | detta » di L. 5 | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | | | detta 4 ½ % | 99,40 | — — | | | — — |
| | | | » » in cartelle di L. 45 a 180 | 99,40 | — — | | | — — |
| » | | | » » » 3 a 45 | | — — | | | — — |
| » | | | » » Certificati interinali (1° vers.) | | — — | | | — — |
| » | | | » » » interamente liberati | | — — | | | — — |
| » | | | detta 4 % | | — — | | | 92 80 |
| | | | » » in cartelle da L. 4 a 40 | | — — | | | — — |
| | | | detta 3 % 1ª grida | | — — | | | — — |
| » | | | detta 3 % 2ª grida | | — — | | | 55 25 |
| | | | detta 3 % piccolo taglio | | — — | | | — — |
| » | | | Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64 | | — — | | | 100 — |
| » | | | Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.) | | — — | | | 95 50 |
| » | | | Prestito Romano Blount 5 % | | — — | | | 101 — |
| 1 dic. 95 | | | » Rothschild | | — — | | | 108 — |
| | | | *Obblig. Municipali e Cred. Fondiario* | | Cor. Med. | | | |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | Obbl. Municipio di Roma 5 % | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | dette 4 % 1ª Emissione | | — — | | | 472 — |
| » | 500 | 500 | dette 4 % 2ª a 8ª Emissione | | — — | | | 461 — |
| 1 giu. 95 | 500 | 500 | Obbl. Comune di Trapani 5 % | | — — | | | 497 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito | | — — | | | 320 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banca d'Italia 4 % | | — — | | | 492 — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | 499 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » di Napoli | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » Opª di S. Paolo 5 % | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » dell'Ist. Italiano 4 ½ % | | — — | | | 498 — |
| | | | *Azioni Strade Ferrate.* | | | | | |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | Az. Ferr. Meridionali | | — — | | | 677 — |
| » | 500 | 500 | » » Mediterranee | | — — | | | 513 — |
| 1 gen. 96 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione | | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » della Sicilia | | — — | | | — — |
| | | | *Azioni Banche e Società diverse.* | | | | | |
| 1 gen. 96 | 900 | 700 | Az. Banca d'Italia | | — — | | | 740 — |
| 1 gen. 95 | 250 | 250 | » Banco di Roma | | — — | | | 145 — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » Istituto Italiano di Credito Fondiario | | — — | | | 438 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni | | — — | | | 291 — |
| 15 apr. 96 | 500 | 500 | » » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi | | — — | 813 809 | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | | — — | | | 1236 — (1) |
| 1 gen. 93 | 250 | 250 | » » Italiana per Condotte d'acqua | | — — | 210 211 211½ | | — — |
| 1 lug. 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare | | — — | | | 20 — |
| 1 gen. 94 | 150 | 150 | » » dei Molini e Magazz. Generali | | — — | 71 70 | | — — |
| 1 gen. 96 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App.i Elettriche | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » Generale per l'Illuminazione | | — — | | | 200 — |
| » | 125 | 125 | » » Anonima Tramway-Omnibus | | — — | 219 219½ 219¾ 219 ½ | | — — |
| 1 ott. 90 | 250 | 250 | » » delle Min. e Fond. Antimonio | | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » Navigazione Generale Italiana | | — — | | | 314 — |
| 15 apr. 96 | 100 | 100 | » » Metallurgica Italiana | | — — | | | 108 — |
| 1 gen. 96 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma | | — — | | | 115 — |
| | | | » » An. Piemontese di Elettricità | | — — | | | — — |
| 1 gen. 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli | | — — | | | 24 — |
| 1 gen. 95 | 250 | 250 | » » di Credito e d'industr. Edilizia | | — — | | | — — |
| | 500 | 250 | » » Industriale della Valnerina | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » « Credito Italiano » | | — — | | | 530 — |
| | | | *Azioni Società Assicurazioni.* | | | | | |
| 1 giu. 95 | 100 | 100 | Az. Fondiaria - Incendio | | — — | | | 95 — |
| » | 250 | 125 | » » - Vita | | — — | | | 217 — |

(1) ex L. 33,00.

| Godimento | VALORI nomin. | VALORI versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Obbligazioni diverse.* | | | | |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89 | — — | | | 285 — |
| 1 lug. 93 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 % (oro) | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » Strade Ferrate del Tirreno | — — | | | 453 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Soc. Immobiliare | — — | | | 250 — |
| » | 250 | 250 | » » » 4 % | — — | | | 90 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | — — | | | 515 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » FF. Pontebba Alta Italia | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emiss. 3 | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro) | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » FF. Second. della Sardegna | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro) | — — | | | 170 — |
| | 500 | 500 | » » Industriale della Valnerina | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 % | — — | | | — — |
| | | | *Titoli a Quotazione speciale.* | | | | |
| | 25 | 25 | Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | — — | | | — — |
| | | | *Azioni di Banche e Società in Liquidaz.* | | | | |
| 1 lug. 93 | 300 | 300 | Az. Banca Generale | — — | 59 1/2 | | — — |
| 1 gen. 89 | 83,33 | 83,33 | » » Tiberina | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 500 | 500 | » » Industriale e Commerciale | — — | | | — — |
| 1 lug. 93 | 400 | 400 | » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | — — | | | — — |
| 1 gen. 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 200 | 200 | » » dei Materiali Laterizi | — — | | | — — |
| 1 gen. 88 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale | — — | | | — — |

| SCONTO | CAMBI | | Prezzi fatti | Nominali | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di | | | | |
| 2 | Francia | 90 giorni | — — | 103 70 | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Parigi | Chêque | — — | 107 25 | 107 17 1/2 | 107 27 1/2 35 | 107 22 1/2 30 | — — | 107 25 106 95 |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | 26 85 1/2 | 26 83 | — — | — — | — — | — — |
| | » | Chêque | — — | 26 98 | — — | 26 99 1/2 27,01 | 27 26 99 | — — | 26 99 |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Germania | Chêque | — — | 132 20 | — — | 132 10 20 | 132 10 | — — | 132 25 |

Risposta dei premi . . 28 maggio — Compensazione . . . 29 maggio
Prezzi di Compensazione 28 » — Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1896

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % | 90 80 |
| detta 4 1/2 % | 98 70 |
| detta 4 % | 90 80 |
| detta 3 % | 55 — |
| Prestito Rothschild | 108 — |
| Obbl. Municipio di Roma 5 % | |
| » dette (1ª Emissione) 4 % | 458 — |
| » Cred. Fond. B. S. Spirito | 324 — |
| » » » B. d'It. 4 % | 492 — |
| » » » » 4 1/2 % | 499 — |
| Azioni Ferr. Meridionali | 668 — |
| » » Mediterranee | 505 — |
| » Banca d'Italia | 755 — |
| » Banco di Roma | 110 — |
| » Istituto It. Cred. Fond. | 438 — |
| » Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni | 286 — |
| » » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi | 815 — |
| » » Acqua Marcia | 1260 — |
| » » Condotte d'acqua | 197 — |
| » » Immobiliare | 40 — |
| Azioni Soc. Molini Mag. Gen. | 50 — |
| » » Gener. Illuminaz. | 200 — |
| » » An. Tramway-Om. | 206 — |
| » » Navig. Gen. Ital. | 320 — |
| » » Metallurgica Ital. | 105 — |
| » » Piccola Borsa di Roma | 118 — |
| » » An. Piem. Elett. | 160 — |
| » » Risanamento di Napoli | 26 — |
| » » Credito Italiano. | 530 — |
| » Fondiaria Incendio | 95 — |
| » » Vita | 217 — |
| Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89 | 283 — |
| » Strade Ferr. del Tirreno | 418 — |
| » Soc. Immobiliare | 300 — |
| » » » 4 % | 110 — |
| » Ferr. Sec. della Sard. | 282 — |
| » Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro) | 170 — |
| Azioni Banca Generale | 55 — |

**Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.**

*15 maggio 1896.*

Consolidato 5 % . . . . . . . . . . . L. 93 015
Consolidato 3 % nominale . . . . . . . . » 54 493

*La Commissione Sindacale*

ETTORE MENZOCCHI.
GAETANO MATTEI.
GIUSEPPE MASSONI.

*Visto: Il Deputato di Borsa:* MOISÈ MODIGLIANI.

*Direttore:* AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.